

**DXXV. SEDUTA****VENERDÌ 27 OTTOBRE 1950****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO****INDICE**

Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea) . . . . .	Pag. 2040
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione e approvazione):	
CERRUTI . . . . .	20381
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> 20 82 <i>passim</i>	20403
DE GASPERIS . . . . .	20383 20384, 20403
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 20385, <i>passim</i>	20408
FORTUNATI . . . . .	20386 20394 20398, 20399, 20401, 20402, 20403, 20404
LOVERA . . . . .	20 88
DE LUCA . . . . .	20389 20393
RICCI Federico . . . . .	20390, 20394 20402
GIUA . . . . .	2040
CINGOLANI . . . . .	20407
MACRELLI . . . . .	20407
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	20409
Relazioni (Presentazione) . . . . .	20392
Sull'ordine dei lavori:	
CINGOLANI . . . . .	20411

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Eravamo rimasti stamani all'articolo 42-*bis*.

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per dichiarare se insiste nel suo emendamento.

CERRUTI. Il Governo e la maggioranza della Commissione finanze e tesoro ritengono che l'emendamento da me presentato, insieme ai colleghi Fortunati e Ruggeri, sia precluso perchè, a sua volta, l'emendamento 14-*quater* è già stato respinto. Noi non siamo affatto di questo avviso e, poichè l'onorevole Presidente dell'Assemblea ha già sentenziato che non esiste una preclusione formale, è fuori dubbio che noi potremmo svolgere l'emendamento in parola al fine di giungere alla sua votazione.

Però, se noi optassimo per seguire questa via, è ovvio che ciò potrebbe offrire il facile pretesto a qualche collega della maggioranza per presentare analoghi emendamenti col proposito di rimettere in discussione articoli di rilievo che sono già stati respinti dal voto dell'Assemblea, cosa che appunto è già stata messa in evidenza stamane dall'onorevole

relatore di maggioranza. Per questo motivo, e soltanto per questo motivo, dichiaro di ritirare l'emendamento di cui all'articolo 42-bis, nella sua seconda edizione. Comunque noi affermiamo di essere fermamente convinti della urgente necessità di porre rimedio a questa iniqua ed illogica disparità di trattamento fiscale. È mai possibile che debba essere concesso alla proprietà conduttrice di pagare una imposta del 10 per cento sul reddito agrario determinato catastalmente, mentre l'affittanza debba essere costretta a pagare l'imposta del 18 per cento di ricchezza mobile e, per giunta, attraverso un accertamento empirico, defatigante e vessatorio dell'imponibile? Esso è infatti basato su un elemento di costo sperequato tanto in senso assoluto quanto in senso relativo, qual'è oggi il canone di affitto. È noto che, nel complesso, ciò conduce ad un tributo che risulta di otto o nove o dieci volte tanto quello che, nelle stesse, identiche condizioni, viene a pagare la proprietà conduttrice. Affittanza e proprietà conduttrice debbono essere trattate dal fisco alla medesima stregua e cioè con la stessa aliquota e la stessa base imponibile catastale, e non in una maniera così profondamente diversa nell'un caso e nell'altro. Noi continueremo a fondo la lotta nel Paese affinché si giunga alla eliminazione di questa iniquità fiscale che ha il solo scopo di rendere, in modo così manifesto e sfacciato, un prezioso servizio alla proprietà fondiaria a danno di tutti gli altri contribuenti.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora tornare all'articolo 34 che questa mattina è stato rinviato. Domando alla Commissione se è stata concordata una nuova formula.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** La formula è stata trovata, anzi ne sono state trovate due, una dalla Commissione e una dal senatore Ricci. Innanzi tutto la Commissione propone che al primo comma dell'articolo 34 dopo le parole « straordinarie » siano aggiunte le parole « sui redditi » per un maggior chiarimento: perchè non ci sia dubbio che in queste imposte straordinarie non è compresa l'imposta sul patrimonio. È vero che dopo si parla di redditi, ma *melius abundare quam deficere*.

Il senatore Ricci propone poi questa formula del secondo comma, formula effettivamente molto semplice: « Quando il contribuente si sia

avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di là del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti: a) la nuova dichiarazione del contribuente accresciuta del 50 per cento; b) la nuova dichiarazione del contribuente accresciuta da un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione ». Il nuovo testo della Commissione era invece il seguente: « Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, non è dovuta imposta per una quota di reddito pari al 50 per cento del reddito indicato nella dichiarazione così presentata. Peraltro nel caso di dichiarazione in rettifica dei redditi precedentemente dichiarati o confermati col silenzio, tale quota non può eccedere la differenza tra il reddito precedentemente dichiarato o confermato col silenzio ed il reddito indicato nella nuova dichiarazione ».

Al terzo comma si propone di aggiungere le parole « e non sia ancora definita nel merito la relativa contestazione », dopo le altre « sia stato già notificato l'accertamento o la rettifica d'ufficio ».

La Commissione ritiene infine che sia opportuno trasportare l'attuale articolo 48 all'articolo 34, di cui verrebbe ad essere l'ultimo comma. In esso, alla terza riga, andrebbe modificata la data « 1948 » nell'altra « 1949 ».

**PRESIDENTE.** I senatori De Gasperis, Ciampitti, Varriale, Ciccolungo, Carelli e Genco, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 34:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« I contribuenti soggetti alle imposte dirette ordinarie e straordinarie che abbiano omesso di dichiarare i loro redditi o li hanno dichiarati infedelmente anche attraverso la conferma con il silenzio e per i quali non è stata ancora iniziata o definita la procedura di accertamento, saranno esenti da ogni penalità, qualora, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, dichiarino i redditi omessi o rettificchino quelli dichiarati infedelmente o, altresì, infedelmente confermati con il silenzio.

« Nei casi in cui la procedura di accertamento risulti già iniziata i contribuenti suddetti

avranno diritto di chiedere che la relativa contestazione sia definita, entro il termine del comma precedente, con un imponibile pari al reddito che dichiareranno aumentato della differenza fra il reddito in contestazione ed il quadruplo di quello che avranno dichiarato ai sensi del comma precedente.

” Nei casi in cui la procedura di accertamento non risulti, invece, ancora iniziata, qualora gli uffici non riterranno di accertare neppure il nuovo reddito dichiarato o rettificato, esperiranno la loro azione estimativa nei normali termini di prescrizione. Verificandosi tale circostanza i contribuenti, nei successivi quattro mesi dalla data di opposizione, avranno diritto di rettificare ulteriormente, in esenzione da penalità, i redditi dichiarati a norma del primo comma e potranno richiedere che, nello stesso termine di quattro mesi, la contestazione sia definita alle stesse condizioni di cui al comma secondo.

” Il reddito quadruplicato assunto a base della differenza di cui al comma secondo potrà funzionare da elemento di confronto per l'estimazione relativa al 1951.

” Per i casi di cui al terzo comma che non avranno dato luogo ad azione accertativa da parte dell'Ufficio, il reddito dichiarato a norma del primo comma ed accettato dall'Ufficio, sarà quadruplicato ai fini esclusivi del quarto comma ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Gasperi.

DE GASPERIS. Onorevoli colleghi, prima di parlare degli emendamenti parzialmente modificativi, credo opportuno illustrare il testo sostitutivo dell'articolo 34 da me proposto insieme ad altri colleghi. Voi sapete che l'articolo 34 è inserito nel titolo quinto del disegno di legge di cui vi ripeto l'intitolazione: « Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie » Si cerca di liquidare una situazione creatasi nel passato.

Ho presentato l'emendamento sostitutivo all'articolo 34 del testo in esame, ma desidererei convincervi — cosa molto facile se vi compiacerete di ascoltarmi — della necessità di una sospensione della discussione di questo articolo, per dare modo alla Commissione ed all'onore-

vole Ministro di prendere in esame i rilievi che, in forma sintetica, mi onoro di esporvi: primo, l'articolo 34 è composto con poca chiarezza; di più la materia che tratta è talmente delicata che ognuno di noi deve porre la massima attenzione per interpretarlo. La mia osservazione è confermata da quella di altri colleghi che intervennero alla discussione generale; è confermata altresì dagli stessi uffici compartimentali delle imposte dirette.

Infine, sono in grado di dirvi che, nell'ultimo Congresso tributario svoltosi a Salsomaggiore, gli stessi ispettori compartimentali, con quel linguaggio che tanto li distingue... fecero rilevare che l'articolo conteneva ben poche norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie, come farebbe ritenere l'instestazione del titolo V del disegno

L'ispirazione dell'articolo 34 sorse senza dubbio nella mente dell'onorevole Vanoni in qualche bel mattino in cui il signor Ministro si prendeva un breve riposo ammirando « quel ramo del lago di Como... » (estate del 1948). Ma la stessa epoca di progettazione del disegno di legge e della sua presentazione al Senato (26 luglio 1949) sono date sorpassate da tanti eventi. Comunque, nei detti periodi non era scaduto ancora il termine ultimo (31 dicembre 1949) delle varie proroghe di rettifica dei redditi dei contribuenti da parte degli uffici.

Oggi, ottobre 1950, la facoltà di rettificare da parte dell'Amministrazione finanziaria è ormai preclusa, fatta eccezione solamente dei redditi omessi (periodi di prescrizione quinquennale o triennale a seconda dei casi) e per quelli dichiarati entro il 31 dicembre 1950 (da rettificare entro il 31 dicembre 1950 o 1951 a seconda dei casi). Perciò il campo d'azione, o meglio il raggio d'azione per il citato articolo 34 resta praticamente delimitato come segue: a) a tutte le contestazioni in essere (che costituiscono la maggioranza dei casi di applicazione e preminentemente riguardano gli anni 1949 e precedenti); b) ai redditi omessi, per i quali voglia neutralizzare l'eventuale azione quinquennale o triennale della finanza; c) ai redditi dichiarati entro il 31 gennaio 1950 che l'ufficio ha facoltà di rettificare entro il 31 dicembre 1950 per la categoria B, o 1951 per la categoria C.

Ora, se lo scopo dell'articolo 34 deve essere quello di costituire la « chiave di volta » per seppellire con un'ampia misura di stralcio tutta una serie di irregolarità e di pesanti cumuli di arretrati degli ultimi anni, l'articolo stesso, così com'è formulato, non può raggiungere lo scopo che si prefigge. Infatti posta in esame una rettifica dell'ufficio già effettuata di nove milioni, tale rettifica potrebbe definirsi in sei milioni, qualora il contribuente faccia dichiarazione *ex novo* di sei milioni. E ciò perchè, stando all'attuale formulazione della prima parte del secondo comma, si avrebbe  $9 - (6 + 50 \text{ per cento}) = 0$ . Tale esemplificazione che concreta il caso limite, praticamente dà luogo alla riduzione di un terzo del reddito accertato dall'Ufficio, che è la massima agevolazione cui il contribuente possa aspirare.

Ove si tenga però conto che specialmente gli accertamenti fatti dagli uffici negli ultimi mesi del 1949, sotto l'assillo della scadenza dei termini (31 dicembre 1949), sono quasi tutti cautelativi, e cioè per cifre di molto superiori al reddito effettivo, si deve convenire che tale abbuono del terzo non può conseguire il famoso seppellimento del passato; anzi potrebbe essere deleterio ai fini che si perseguono perchè di fronte alla legge, gli uffici nei casi di accertamenti cautelativi in parola non potrebbero più concedere ciò che oggi nei casi stessi concedono, sia pure con lieve insistenza da parte del contribuente perchè vi sarebbe un categorico divieto legislativo.

In relazione a quanto precede appare dunque chiaro come l'esistenza stessa dell'articolo 34 implichi la garanzia per il contribuente che l'accertamento dell'Ufficio sia stato fatto in relazione a dati concreti in possesso dell'Ufficio stesso.

Ovvia dunque la necessità che sia sospesa la discussione in modo da consentire una nuova formulazione dell'articolo da parte della 5<sup>a</sup> Commissione che tenga conto, risolvendoli, dei dubbi, delle perplessità e delle incongruenze sopra rilevate, con necessaria obiettività.

Poichè il reale interesse dell'erario, oggi come oggi, di fronte alla immensa mole di lavoro che impegnerà gli uffici per via delle riforme, è quello di curare più il flusso dell'avvenire che il ristagno del passato, è il caso di elevare gradatamente la percentuale di maggiorazione, disponendo contemporaneamente che i redditi

maggiorati funzionino da elementi di confronto per l'estimazione relativa al 1951.

Siamo alla fine di una liquidazione e voi, onorevole Ministro, sapete che, in tutte le liquidazioni, il legislatore deve dettare norme semplici e possibilmente chiare; le norme potrebbero essere quelle da me elencate, che saranno — lo spero — esaminate obiettivamente dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Sono dolente di non aver ricevuto le note che ha letto il senatore De Gasperis ieri sera. Tuttavia credo di avere compreso che il concetto fondamentale del senatore De Gasperis è il seguente: siamo di fronte ad una liquidazione e dobbiamo applicare criteri di liquidazione, di stralcio, prendere un poco e via, pur di chiudere. Questo è il concetto del senatore De Gasperis perchè a ciò che abbiamo detto nell'articolo 34, e cioè che consentiamo una franchigia pari al 50 per cento della differenza tra la nuova dichiarazione e il nuovo accertamento, il collega De Gasperis sostituisce il 300 per cento della differenza. Questa sua proposta io l'ho potuta comprendere facilmente in quanto mi era pervenuto un opuscolo il quale sosteneva questa tesi con questo esempio. Un contribuente che in sede di rettifica dichiara due milioni e 250 mila lire e successivamente viene accertato per nove milioni, ha diritto di pagare su due milioni e 250 mila lire. A questa conclusione si giunge anche con l'emendamento del senatore De Gasperis, il quale motiva: è poco vantaggio che diamo se facciamo pagare su sei milioni, a cui ne denuncia e ne ha sei, mentre è meglio stabilire che chi denuncia due milioni e 250 mila mentre ne dovrebbe denunciare nove, paghi solo due milioni e 250 mila. Credo che bazza maggiore per gli evasori parziali e per quelli totali (perchè la norma si applica anche agli evasori totali) non potrebbe esserci; e mi pare che quando si è messo in evidenza che a questo si giunge con la proposta De Gasperis non vi sia dubbio nel respingerla.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Ritiro l'emendamento ma dichiaro che l'osservazione dell'onorevole Zoli

non mi ha convinto. Io vorrei dire ai colleghi, che la liquidazione a cui ho accennato non è quella delle... « scarpe vecchie » che si fa a piazza Vittorio a Roma o nella via del Governo Vecchio che l'onorevole Zoli attraversa, allorché al mattino si reca al Tribunale di Firenze. La liquidazione cui si riferisce la legge deve essere favorevole e non coercitiva, insomma dobbiamo dimostrare al contribuente che il fisco sa perdonare alla negligenza ed alla cattiva volontà.

Non mi convince pertanto la tesi sostenuta dall'onorevole relatore di maggioranza, perchè essa si allontana dallo spirito della legge, che il ministro Vanoni ha spiegato con acume di giurista e di studioso della materia tributaria.

PRESIDENTE. Seguirebbe ora l'emendamento presentato dal senatore Ricci Federico, già letto dal relatore di maggioranza.

Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere in proposito il pensiero della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, io ho interpellato alcuni dei colleghi che hanno collaborato alla formulazione di questi due testi che sono perfettamente uguali per quel che si riferisce alla sostanza; era una questione soltanto di forma e di chiarezza, e il giudizio dei colleghi a cui ho fatto leggere il testo della Commissione ed il testo del senatore Ricci — giudizio un po' divergente dal mio che propendeva per quello del senatore Ricci — è che il testo della Commissione sia più chiaro. Quindi io mantengo il testo della Commissione che nella sua sostanza è perfettamente coincidente con quello del senatore Ricci.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ricci se insiste per la votazione del suo emendamento.

RICCI FEDERICO. No, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ella, senatore De Gasperis, ha ritirato il suo emendamento e quindi non potrei più esprimere la mia opinione. Io ho soltanto bisogno di chiederle una cosa, e cioè dove prende le sue informazioni su quello che avviene alla conferen-

za degli ispettori perchè io, che ero presente, non ho proprio mai sentito le cose che ella ha detto qui.

DE GASPERIS. Ma le cose vere si dicono fuori! (*Interruzioni e commenti*).

VANONI, *Ministro delle finanze*. Circa al testo da preferire ritengo anch'io più accettabile quello proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Bisogna quindi aggiungere, dopo il primo comma, che resta invariato salvo l'aggiunta delle parole: « sui redditi » dopo le altre: « agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie », un secondo comma del seguente tenore: « Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, non è dovuta imposta per una quota di reddito pari al 50 per cento del reddito indicato nella dichiarazione così presentata. Peraltro, nel caso di dichiarazione in rettifica dei redditi precedentemente dichiarati o confermati col silenzio, tale quota non può eccedere la differenza tra il reddito precedentemente dichiarato o confermato col silenzio e il reddito indicato nella nuova dichiarazione ».

Quanto al terzo comma, esso risulta così formulato: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ai quali siano stati già notificati l'accertamento o la rettifica di ufficio e non sia ancora definita nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma ».

Aggiungere, infine, come quarto ed ultimo comma l'articolo 48, modificando la data « 1948 » inserita nella terza riga, in « 1949 ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La ragione dell'aggiunta al terzo comma: « non sia ancora definita nel merito la relativa contestazione », è per chiarire questo punto, che cioè questo procedimento si applica anche se vi è stata decisione della Commissione di prima istanza, non se vi sia stata una decisione definitiva, per non mettere in condizione diversa coloro che non hanno ancora esperito un giudizio dinanzi alla Commissione da coloro che sono già in sede contenziosa. È forse inutile, ma è meglio chiarirlo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Non riesco a capire, onorevole Presidente, perchè l'onorevole Zoli affermi che, coll'inclusione dell'articolo 48 come ultimo comma dell'articolo 34, venga ad essere chiarito il procedimento del contenzioso.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io ho detto che l'aggiunta al terzo comma serve a chiarire il procedimento, non il porre l'articolo 48 in fondo all'articolo 34, che è fatto soltanto perchè si tratta della stessa materia.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo articolo 34 nel testo definitivo che risulta così formulato:

#### TITOLO V.

*Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.*

##### Art. 34.

I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, non è dovuta imposta per una quota di reddito pari al 50 per cento del reddito indicato nella dichiarazione così presentata. Peraltro, nel caso di dichiarazione in rettifica dei redditi precedentemente dichiarati o confermati col silenzio, tale quota non può eccedere la differenza tra il reddito precedentemente dichiarato o confermato col silenzio e il reddito indicato nella nuova dichiarazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ai quali siano stati

già notificati l'accertamento o la rettifica di ufficio, e non sia ancora definita nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo ora al Titolo VI che riguarda le disposizioni relative alla finanza locale.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il parto di questo titolo sesto è stato piuttosto difficile ed abbiamo ancora un punto da chiarire per quanto lo riguarda. Farei quindi la proposta di passare all'esame delle disposizioni transitorie e, siccome è d'uso che il Senato faccia una piccola interruzione dei suoi lavori a metà seduta, durante questa sospensione potremo riunirci noi della Commissione per vedere se troviamo l'accordo sull'ultimo punto non ancora concordato.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito. Passiamo pertanto al titolo VII: « Disposizioni transitorie ». Per l'articolo 46 è stato concordato dalla Commissione il seguente testo che sostituisce l'emendamento soppressivo precedentemente proposto:

#### TITOLO VII.

*Disposizioni transitorie.*

##### Art. 46.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a liquidare e ad iscrivere a ruolo per il 1951 l'imposta fabbricati, l'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. A, cat. B e cat. C/1, l'im-

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

posta complementare, sugli stessi redditi iscritti o iscrivibili a ruolo per l'imposta relativa all'anno 1950, salvo gli effetti delle rettifiche per l'anno 1951 presentate dai contribuenti o promosse dall'Amministrazione.

La liquidazione ha carattere provvisorio procedendosi a conguaglio sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1951 a norma della presente legge e delle eventuali rettifiche od accertamenti dell'Ufficio.

Le norme previste nei commi precedenti non innovano alle disposizioni in vigore relative alla liquidazione ed alla iscrizione a ruolo dell'imposta per i redditi di ricchezza mobile cat. C/2 e degli enti collettivi tassabili in base a bilancio.

(È approvato).

#### Art. 47.

L'azione della finanza per la rettifica o per l'accertamento, ai fini delle imposte dirette ordinarie, dei redditi conseguiti negli anni 1947 e seguenti si prescrive trascorsi i termini indicati nell'articolo 4. In nessun caso, però, detto termine di prescrizione potrà scadere prima del 31 dicembre 1951.

Entro lo stesso termine si prescrive l'azione della finanza per la rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate a mente del primo comma dell'articolo 34.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 47-bis proposto dalla Commissione:

#### Art. 47-bis.

La dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 1 per l'anno 1951 è fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro per le finanze.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La ragione del nostro testo è questa: siccome il termine per la presentazione delle dichiarazioni scade il 31 marzo, per il primo anno, dato che gli uffici dovranno, se non altro, preparare gli stampati, è necessario che vi sia un termine più ampio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47-bis, testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In luogo dell'articolo 48 che è divenuto parte integrante dell'articolo 34, la Commissione propone il seguente nuovo testo:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a coordinare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, con la presente legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il senatore Ricci fece giustamente osservare, a proposito dell'articolo 1, che sarebbe stato opportuno riprodurre quegli articoli della legge del 1945 che non venivano abrogati. La Commissione non ha ritenuto di poter far questo perchè si sarebbe dovuto aumentare la mole del disegno di legge in discussione portando gli articoli da 48 a oltre 60. Però questo coordinamento è necessario e la Commissione, perciò, propone che il Governo sia autorizzato a formare un testo unico coordinato, sentita però una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati in modo che questa delega abbia un controllo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48 testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Esauriti così gli articoli del disegno di legge dobbiamo ora passare all'esame degli ordini del giorno, restando inteso che successivamente si procederà all'esame del titolo VI, rimasto in sospenso.

Il primo ordine del giorno è quello dei senatori Braitenberg, De Luca, Baracco, Raffeiner, Galletto e Jacini:

« Il Senato, visto che la norma del secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno

1936, n. 1231, circa la distinta tassazione con l'imposta di ricchezza mobile categoria B di aziende diverse gestite in economia o in forma autonoma da parte di Province, Comuni ed Enti morali d'ogni genere tenuti alla compilazione dei bilanci, norma estesa con l'articolo 4 del decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, anche agli enti già soggetti a tassazione in categoria B in base al bilancio secondo le norme dell'articolo 25 del testo unico sulla ricchezza mobile, di fronte agli enti pubblici ha trovato scarsa e contestata applicazione, mentrechè non viene addirittura applicata di fronte alle società commerciali soggette alla tassazione in categoria B in base al bilancio, creando così un trattamento differenziale non previsto dalla legge fra la tassazione di aziende diverse gestite da società azionarie e quelle gestite da enti pubblici, a tutto danno di questi ultimi;

visto che la disposizione del secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costituisce una norma affatto eccezionale contraria al principio dell'unicità dell'accertamento, sempre osservato per la tassazione in base al bilancio e che la suddetta disposizione è pure contraria al principio della personalizzazione dell'imposta al quale si ispira la nostra legislazione tributaria;

invita il Governo a predisporre un disegno di legge, col quale vengono abolite le disposizioni eccezionali del secondo comma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, e dell'articolo 4 del decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'ordine del giorno Braitenberg come raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Tartufoli, Guglielmone, Sacco, Falck, Salvi, Longoni, Spallino, De Gasperis, Gasparotto, Bisori e Bergamini:

« Il Senato della Repubblica, discutendo e deliberando sulla legge per la "Perequazione tributaria", invita il Ministro delle finanze a porre allo immediato studio, per le possibili soluzioni idonee, una disposizione, che può essere anche di natura amministrativa, sulla base delle norme già vigenti, che valga a consentire:

che le somme che il datore di lavoro destina alla previdenza ed assistenza a favore

dei propri dipendenti, in servizio o a riposo, e dei loro familiari, anche oltre gli obblighi fissati dalle leggi, o determinati e derivanti da contratti collettivi di lavoro, siano ammessi in detrazione al reddito lordo di categoria B agli effetti della imposta di ricchezza mobile, purchè siano erogate a fondi aventi gestione autonoma.

« La procedura relativa deve valere ad equiparare per questi dipendenti, le procedure e le tassazioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, e cioè:

che il reddito di lavoro di categoria C/2 è costituito dalla somma di tutte le remunerazioni, costanti od occasionali, ordinarie, straordinarie, corrisposte sotto qualsiasi denominazione.

« La disposizione da emanare potrà prevedere tutti gli accorgimenti di controllo e le modalità e tempi del pagamento della relativa C/2 ».

Il senatore Tartufoli è assente a causa di un incidente. Al nostro collega vadano gli auguri del Senato per un pronto ristabilimento in salute. Rilevo però che le questioni in detto ordine del giorno contenute sono state già trattate durante la discussione generale.

Passiamo all'ordine del giorno dei senatori Lovera e Tomè:

« Il Senato, prendendo occasione dalla discussione della riforma tributaria:

ritenuta l'opportunità di favorire le iniziative di utilità pubblica e sociale da parte dei privati;

fa voti che il Ministro delle finanze studi la possibilità di un provvedimento relativo il quale consenta che le somme che il contribuente destina alla creazione o all'incremento di istituzioni di assistenza e previdenza sociale, di ricerca scientifica e di cultura siano ammesse a detrazione dall'imponibile fiscale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lovera per svolgere questo ordine del giorno.

LOVERA. Signor Presidente, già il Ministro, nel rispondere durante la discussione generale all'intervento del senatore Tartufoli, ha accennato al contenuto del mio ordine del giorno. Constatando che la beneficenza in questi ultimi



anni va diminuendo, particolarmente in quelle forme che dovrebbero sostenere le istituzioni benefiche di assistenza ed anche i laboratori di ricerca scientifica, penso che, se incoraggiassimo gli abbienti a devolvere una parte dei loro redditi a queste istituzioni, sommamente bisognose di aiuto e di incremento, con l'esentare le somme destinate a questo scopo da ogni tassazione, noi faremmo opera opportuna e meritoria. Questo sull'esempio di quanto avviene in America, come ha ricordato l'onorevole Ministro. Per questo motivo mi sono permesso di presentare l'ordine del giorno, nella speranza di dare pubblicità a questo incoraggiamento. Forse molti dei nostri istituti potrebbero avere un incremento sensibile e così la collettività, pur rinunciando ai contributi fiscali, ne avrebbe un beneficio, perchè le somme detratte sarebbero destinate a vantaggio della collettività stessa. Confido che il Ministro accoglierà il mio ordine del giorno, perchè ha già manifestato la sua intenzione favorevole e lo ringrazio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Credo che dopo le dichiarazioni fatte in sede di discussione generale, l'ordine del giorno può essere accettato senz'altro come raccomandazione.

LOVERA. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Fortunati e Zoli:

« Il Senato invita il Governo a presentare, dopo il primo periodo di applicazione della legge sulla perequazione tributaria, ai sensi particolarmente dell'articolo 4 della legge stessa, uno schema di provvedimento legislativo, in base al quale siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione annua, sempre che non siano intervenute variazioni, coloro il cui reddito complessivo ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, non ecceda le lire 400.000 ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Saremmo d'accordo di trasformarlo in questo modo: sopprimere la parola « particolarmente » dopo le parole « ai sensi »; poi mettere la frase « sempre che non siano intervenute variazioni » in fondo all'ordine del giorno dopo le parole « non ecceda le lire 400 mila ».

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore De Luca che, trattando la stessa ma-

teria di quello Fortunati-Zoli, può essere discusso contemporaneamente:

« Il Senato sollecita il Governo, dopo il più breve periodo possibile di esperimento del sistema di cui alla legge testè approvata, in ordine all'obbligo della dichiarazione annuale, per tutti, oltre i limiti stabiliti dall'articolo 2, secondo comma, a studiare e sottoporre all'approvazione del Parlamento un provvedimento di legge il quale esoneri dalla dichiarazione annuale quei contribuenti, i cui redditi, per la natura delle attività e dei cespiti, debbono ritenersi non soggetti a variazioni sensibili di anno in anno, fermo l'obbligo dei singoli contribuenti di procedere alla denuncia, nel primo anno successivo al verificarsi della variazione del reddito in aumento oltre il 5° (quinto), e salva ad essi la facoltà di denunciare la eventuale variazione in meno, sempre se in misura oltre il quinto ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Il mio ordine del giorno, come il precedente, vertono sulla stessa materia, con le stesse finalità, sia pure con particolarità diverse. Non so se in materia di ordini del giorno si debba seguire o no la prassi che si segue per gli emendamenti. In questo campo avviene che l'emendamento più vasto viene discusso e messo in votazione prima dell'emendamento che ha una portata minore. Non so se, essendovi due ordini del giorno con lo stesso indirizzo, dei quali uno abbia una portata più vasta dell'altro, si debba dar la precedenza nella votazione a quello che ha portata più vasta. Se questa ipotesi si verificasse, io dovrei insistere presso di lei, onorevole Presidente, perchè fosse messo in votazione prima il mio, appunto perchè di portata più vasta.

PRESIDENTE. Per il momento, dato che il suo ordine del giorno è sullo stesso argomento, lo discuta, quindi, per la votazione, si vedrà.

DE LUCA. L'ordine del giorno che è stato presentato dai colleghi e che è stato letto testè è un ordine del giorno che si limita a raccomandare al Governo perchè, dopo fatto un primo esperimento di applicazione della legge, proceda a un ampliamento dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione a un massimo di 400 mila lire di reddito, se e quando questo sia possibile in linea tecnica.

Io sono partito invece da un concetto diverso, che è questo: vedrà il Governo se sia il caso di emettere, di provocare leggi e disposizioni legislative del Parlamento, dopo fatto l'esperimento, per limitare l'obbligo della denuncia non più ad una cifra fissa per redditi che possono essere di diversissima natura. Nello stesso tempo sarà però opportuno lasciare piena facoltà e libertà al Governo di cercare di limitare l'esonero a quei casi dove il reddito non si presuma che debba variare sensibilmente di anno in anno. In tal senso credo che il mio ordine del giorno si esprima abbastanza chiaramente.

L'ipotesi che io configuro è questa: quando siano stati fatti gli accertamenti dovuti attraverso la dichiarazione stabilita dalla legge e, in ipotesi, vi siano dei redditi che per la loro natura non siano soggetti a fluttuazioni, in altri termini — riferendomi a quello che ha detto l'onorevole relatore al Senato discutendosi il mio emendamento — quando vi siano dei redditi statici, questi redditi debbono essere presi in considerazione per cercare di togliere al contribuente il fastidio della denuncia che, mentre diventa inutile, implica da parte dell'Amministrazione finanziaria la necessità di accertamenti e controlli che la costringeranno oltre tutto a tenere sul piede di guerra un largo stuolo di impiegati inutili.

In questa mia raccomandazione fatta al Governo non c'è nessun pericolo, perchè il concetto è già stato accolto e questa estensione che propongo, mentre non impegna nessuno, lascia al Governo quella libertà di apprezzamento che nell'ordine del giorno della Commissione non credo esista. Ecco perchè io chiederei che il mio ordine del giorno fosse votato prima dell'altro.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Mi spiace di non essere d'accordo con il collega De Luca e coi colleghi della sinistra. Secondo me, l'obbligo della dichiarazione annuale è parte integrante di questa riforma tributaria. Dobbiamo insegnare un po' con la forza e un po' con la convinzione ai cittadini a dichiarare periodicamente il loro reddito. L'onorevole De Luca dice che vi sono redditi statici e redditi dinamici e propone di dichiarare solo questi ultimi. Ebbene, se un reddito non ha cambiato è poca fatica ripetere la

dichiarazione fatta l'anno precedente, anzi è un elemento di educazione per il cittadino che impara non solo ad essere veritiero verso gli uffici delle imposte, ma a riflettere su se stesso e ad esaminare i suoi cespiti. Infatti spesso anche nelle persone colte v'è una certa ignoranza circa i propri cespiti. Anche i piccoli contribuenti devono abituarsi. Non fare la dichiarazione regolarmente ogni anno significa molte volte avviarsi inconsapevolmente verso l'evasione. Infatti, quando il reddito varia leggermente, il contribuente, non essendo obbligato alla dichiarazione annuale, trascura di denunciare la variazione perchè non ci pensa o, data la piccolezza del reddito, crede non ne valga la pena. La cosa può ripetersi l'anno successivo e così via, sicchè gradatamente il contribuente diviene, quasi senza accorgersene, un evasore sistematico.

Si dice: l'ufficio avrà meno lavoro se gli togliamo un gran numero di dichiarazioni annuali. No, glielo aumentiamo! Perchè dovrà controllare tutti i contribuenti non più obbligati alla dichiarazione e questo controllo sarà complicato e difficile. Per questi motivi io sono favorevole alla dichiarazione annuale, così come la propone il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni per esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetterà il senatore De Luca che incominci dal suo ordine del giorno. Dopo tutto quello che ho avuto occasione di dire durante la discussione della legge tale ordine del giorno non è assolutamente accettabile, nè per la prima parte che si propone di escludere dall'obbligo della dichiarazione tutti i redditi che non subiscano variazioni e tanto meno per la seconda parte dove, non so se il senatore De Luca abbia avuto esatta visione della questione, sovverte tutto il nostro sistema tributario, perchè viene a proporre che le dichiarazioni siano obbligatorie soltanto quando c'è una variazione di un quinto del reddito, cioè in sostanza sostituisce il concetto di reddito ordinario al concetto di reddito effettivo che è alla base della nostra imposta complementare ed anche della nostra imposta di ricchezza mobile in questo momento.

Evidentemente, senatore De Luca, è un po' difficile con un ordine del giorno cambiare

tutto l'ordinamento tributario della imposizione di redditi, nè questo tipo di cambiamento risponde all'ordine di idee che il Governo ha difeso in questa discussione, e che il Senato ha approvato, votando una serie di norme che hanno come loro presupposto proprio l'accertamento del reddito effettivo.

Ancora, per quel che riguarda le altre proposte, io ho sempre cercato di sostenere che non possono esistere due redditi completamente identici passando dall'uno all'altro anno, e che se noi avessimo ancora lasciato introdurre nel nostro ordinamento positivo il concetto di conferma col silenzio, il concetto dell'assenza di ogni obbligo della dichiarazione attraverso la constatazione della non variazione del reddito, avremmo fatto lo stesso errore che fu commesso dai nostri legislatori nel 1864 e dall'Amministrazione finanziaria dopo questo periodo. Poichè già nella nostra legislazione c'è l'obbligo della dichiarazione annuale, solo che si ammetteva proprio la possibilità di non rinnovare la dichiarazione quando non ci sia variazione di reddito e, sulla base di questa possibile eccezione, siamo arrivati alla situazione attuale, in cui credo che nessuno di noi abbia incontrato un contribuente che abbia fatto una dichiarazione spontanea all'Amministrazione finanziaria. Accettare questo ordine del giorno è come negare tutta la legge che noi abbiamo votato, tutto l'ordine di idee sulle quali ci siamo mossi fino a qui nella discussione.

Il senatore Ricci ha esposto, come sempre con la sua solita efficacia, il pensiero sostanziale del Ministro anche nei confronti dell'altro ordine del giorno. Però io mi sono indotto e mi induco ad accettare questo invito, che la Commissione fa nella sua quasi totalità al Governo, di riesaminare dopo l'esperimento condotto per un periodo di 4 anni (perchè questo significa il riferimento all'articolo 4) la posizione dei minori redditi, per proporre eventualmente, più sotto il profilo di un alleggerimento della attività amministrativa che non sotto il profilo dell'eccezione, la possibilità di non rinnovare annualmente la dichiarazione quando si tratti di redditi uniformi tendenzialmente poco mobili che non raggiungono l'ammontare annuo di 400 mila lire. È sotto questo profilo che accetto l'ordine del giorno, non perchè possa costituire

in nessun modo negazione del principio che sta a fondamento di tutta la nostra legge — ricerca del reddito effettivo e obbligo della dichiarazione annuale — ma sotto il profilo di vedere se, una volta portati in tassazione tutti i contribuenti, corrisponda alla opportunità di una semplificazione amministrativa lasciar fuori dall'obbligo del rinnovare la dichiarazione continuamente certi determinati contribuenti che hanno redditi di modesta entità e per loro natura scarsamente variabili, salva l'imposizione di tale obbligo in via pluriennale.

DE LUCA. Onorevole Ministro, il concetto da lei esposto è perfettamente identico al mio! Ella fa distinzione tra amministrativo e non so quale altro termine escogitato da lei, ma insomma il fondamento è lo stesso.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Credo di aver espresso ben chiaro il mio pensiero, come del resto mi è abituale. Mi permetto di trovare sostanzialmente diversa la posizione dell'ordine del giorno della Commissione dal suo, perchè ella ammette che vi possano essere dei redditi che si autodefiniscono come non variabili. Qui noi invece limitiamo, od, almeno, la Commissione limita quantitativamente questi redditi ai redditi di 400 mila lire, cioè a quello stesso tipo di redditi per cui è stata lunga la perplessità in Senato se porre o meno anche inizialmente l'obbligo della dichiarazione. Il problema è visto sotto un profilo diverso, almeno io l'ho visto leggendo i due testi degli ordini del giorno in modo completamente diverso. Quindi il valore che ritengo di poter attribuire all'ordine del giorno, che accetto, dell'onorevole Zoli e dell'onorevole Fortunati è proprio questo: fare l'esperienza di quattro anni, come dice l'articolo 4, e sulla base di questa esperienza rivedere la questione limitatamente a questi redditi estremamente piccoli e che possono presentare un certo carattere di stabilità.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, domando al senatore De Luca se insiste perchè il suo ordine del giorno sia posto in votazione.

DE LUCA. Sono rimasto solo a sostenerlo, signor Presidente, ma ciò nonostante chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno De Luca, non accettato nè

dalla Commissione nè dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Fortunati e Zoli, che è accettato dalla maggioranza e dalla minoranza della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prima di procedere alla discussione degli articoli che riguardano la finanza locale, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 17,20, è ripresa alle ore 18,10).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Carrara ha presentato, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge: «AdeSIONE ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate» (1000).

Comunico altresì al Senato che il senatore Merzagora ha presentato, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e colonie), le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 6 aprile-10 maggio 1949: a) *Avenant* al protocollo del 15 ottobre 1947 concernente il regolamento di alcuni pagamenti fra l'Italia e la Svizzera; b) Accordo concernente gli investimenti finanziari svizzeri in Italia; c) scambi di note » (1187).

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 5 dicembre 1949: a) Accordo addizionale all'Accordo commerciale del 5 ottobre 1947; b) protocollo di pagamento; c) scambi di note » (1294).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno nelle prossime sedute.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo al titolo VI la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria:

#### TITOLO VI.

##### *Disposizioni relative alla finanza locale.*

#### Art. 43.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 è abrogato il decreto legislativo 17 giugno 1946, n. 97.

Con la medesima decorrenza la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'articolo 336 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

La Commissione propone di aggiungere un periodo all'ultimo comma.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ho presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 43 il quale è destinato a regolare la situazione di quei Comuni nei quali è avvenuta già l'applicazione della super-contribuzione contemplata nell'articolo 43. Si tratta di una norma di carattere transitorio. Salvo alcune precisazioni che credo voglia fare il senatore Fortunati ci siamo trovati d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Zoli: « Restano ferme le super-contribuzioni approvate dalle Giunte provinciali amministrative fino al 30 luglio 1950 ».

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

FORTUNATI. L'accordo era che il 43 doveva riguardare l'imposta di famiglia, e il 44...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Onorevole Fortunati, la sostanza è uguale, solo che avremmo dovuto riprodurre tutto l'articolo 43 come articolo 44. Nessuna difficoltà a votarli assieme: sono due emendamenti connessi e che si integrano e si presuppongono, siamo d'accordo. E mi sembra più semplice seguire il sistema da me proposto. Il 43 resta fermo, superata la questione della decorrenza, salvo l'emendamento che si riferisce ai Comuni che hanno già applicato la super-contribuzione. Poi segue il 44 emendato. Se crede che vadano invertiti, possiamo anche farlo, ma ritengo non abbia nessuna importanza.

PRESIDENTE. Credo sia bene rileggere lo emendamento. All'articolo 43 viene aggiunto il seguente periodo: « Restano ferme le super-contribuzioni approvate dalle Giunte provinciali amministrative fino al 30 luglio 1950 ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. No; approvate dalla Commissione centrale della finanza locale.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il primo capoverso dell'articolo 43 è superfluo. Comunque in sede di coordinamento potremo tenerne conto.

PRESIDENTE. L'articolo 44 viene invece così sostituito: « A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento, e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori ai 12 milioni.

« L'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi si è fatto osservare che è necessaria la soppressione del primo capoverso dell'articolo 43.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei domandare se è possibile che noi dobbiamo votare delle cose così serie senza che sappiamo di che si tratti. Qui non si fa altro che togliere e aggiungere, per cui si comprende ben poco.

PRESIDENTE. Ma questo avviene ogni giorno; gli emendamenti possono essere presentati fino all'ultimo momento.

DE LUCA. Ma qui si tratta di innovare la legge; ci dica l'onorevole relatore a che punto stanno le cose.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il primo comma dell'articolo 43 si riferisce alle disposizioni legislative per le quali veniva determinato nell'aliquota del 12 per cento il massimo dell'imposta di famiglia. Ora questo comma viene soppresso poichè questa abrogazione importerebbe implicitamente il ritorno all'aliquota del decreto precedente che era dell'8 per cento, mentre la volontà è di lasciare le cose come sono fino al 1952 per quanto si riferisce alla tassa di famiglia. Gli altri commi restano identici perchè resta fermo il concetto che il disegno di legge affermava e cioè la soppressione delle super-contribuzioni e ciò anche in conseguenza dell'approvazione della legge 30 luglio 1950, cosiddetta stralcio della finanza locale. Per questo in molti Comuni non sono stati approvati i bilanci nei quali erano contenute le entrate dipendenti da queste super-contribuzioni, e ciò perchè quella legge aveva per scopo preciso di dare un contributo ai Comuni in sostituzione della perdita che sarebbe loro derivata dalla soppressione delle super-contribuzioni. Quindi resta ferma la soppressione. Siccome però è accaduto che taluni Comuni erano stati più sollecitati ad approvare i bilanci e le super-contribuzioni sono state riscosse, poichè siamo a novembre e la legge entrerà in vigore presumibilmente a dicembre, allora si rende necessario regolare la situazione dei Comuni che si trovano in queste condizioni. E questa è la ragione del comma col quale si stabilisce che le super-contribuzioni che essi hanno riscosso restano ferme; naturalmente tali Comuni non avranno il diritto di andare ad attingere a quel certo fondo che è stato destinato ai Comuni per i quali sono sopresse le super-contribuzioni.

DE LUCA. Per il passato; e per il futuro?

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il futuro è regolato diversamente; e lo vedremo in sede di legge sulla finanza locale.

L'altro articolo, il 44, prevedeva che la aliquota massima dell'imposta di famiglia fosse dell'8 per cento, inquantochè, essendo abrogato il decreto legislativo 27 giugno 1946, si tornava

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

alle disposizioni del 1944, per cui l'aliquota massima era l'8 per cento che andava applicato per i redditi non inferiori ai cento milioni. Quindi la scala doveva essere formata in maniera che partendo da zero — questa era la proposta — o dal minimo imponibile, nel caso che esso fosse applicato, si giungesse col massimo della curva ai cinque milioni, con l'aliquota massima, come ho detto, dell'8 per cento.

Ora la proposta che viene sostituita è questa, di aumentare cioè l'aliquota massima, aumentando contemporaneamente lo scalino ultimo di reddito cui l'aliquota massima deve applicarsi. Quindi aliquota del 12 per cento invece dell'8 per cento; reddito non più di cinque milioni ma di 12 milioni. Questo è il contenuto della disposizione.

La disposizione proposta contiene però una innovazione ed è questa, che come è ammessa una detrazione per l'imposta di ricchezza mobile e per quella complementare, si istituisce anche una detrazione in ragione del fabbisogno fondamentale della famiglia che verrà applicata, secondo quello che determineranno i singoli Comuni, perchè evidentemente non sarebbe possibile in questa sede applicare la stessa detrazione a titolo di spese di famiglia e per il piccolo Comune e per la grande città. Questo è il contenuto degli emendamenti che la Commissione propone di accettare.

L'articolo 45, infine, resterebbe identico, con la soppressione dell'imposta personale sulle spese non necessarie.

DE LUCA. Ringrazio l'onorevole relatore.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Debbo fare alcune osservazioni: due punti soli non individuano una curva come desiderato. Ora il relatore ci ha detto che le aliquote per la tassa di famiglia saranno stabilite in modo che si partirà da zero ed il massimo sarà il 12 per cento, per i redditi di 12 milioni. Questo non basta: bisogna dire qualche cosa di più, circa i punti intermedi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi permetta, onorevole Ricci, noi abbiamo creduto che in questa sede, in cui si tratta esclusivamente di determinare il massimo che viene consentito ai

Comuni, bastasse determinare la aliquota massima e il punto massimo e siccome c'è una legge sulla finanza locale che verrà in discussione al Senato quanto prima, sarà in questa sede che noi potremo determinare quali siano i criteri cui si debbono attenere i Comuni. Ciò non è sembrato materia di questa legge soltanto, ma è materia che dovrà essere regolata dalla legge sulla finanza locale.

RICCI FEDERICO. Ora desidero sottoporre al Ministro due quesiti: primo, agli effetti della imposta complementare la imposta di famiglia è deducibile? Secondo, agli effetti della imposta di famiglia l'imposta complementare è deducibile?

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Io vorrei anzitutto prendere, onorevole Presidente, lo spunto dal quesito che ha posto il collega Ricci. Il Ministro per le finanze risponderà, nell'esercizio delle sue funzioni: io rispondo in questo momento come senatore e come cittadino. A mio modesto avviso l'imposta di famiglia è un tributo locale: quindi subordinato al tributo erariale. Essendo l'imposta di famiglia un tributo locale subordinato a quello erariale, in sede di applicazione di imposta complementare progressiva sul reddito non si deve dar luogo alla detrazione per l'imposta pagata in sede di imposta di famiglia, mentre invece in sede di imposta di famiglia si deve dar luogo a detrazione per l'imposta pagata dal contribuente in sede erariale per l'imposta complementare progressiva sul reddito. L'imposta di famiglia cioè è l'«ultimo» tributo personale. Credo che questa prassi, che noi abbiamo seguito correntemente in Emilia, deve diventare una prassi di tutti i Comuni.

Credo altresì che si possa trovare anche nei principi generali di diritto l'attuazione della prassi da noi seguita.

Per quanto riguarda l'esposizione che ha fatto l'onorevole Zoli circa gli articoli 43 e 44, io debbo dichiarare che la materia è stata lungamente ed ampiamente discussa, non soltanto in sede di Commissione, ma anche attraverso una serie di rapporti personali e non personali, politici e non politici, per cercare di trovare la strada, diciamo così, del minore attrito e per riservare al Senato un vasto materiale di discussione sul disegno di legge dedicato alla fi-

nanza locale. Non posso però tacere, per quel debito di lealtà che ho verso me stesso ed anche verso i colleghi non di mia parte, che vi è un punto di dissenso sostanziale circa la decorrenza dal 1° gennaio 1950 per quanto concerne la mancata applicazione delle super-contribuzioni.

Io non voglio affrontare la questione di merito in tutta la sua portata. Ho già in linea generale, a nome del Gruppo, espresso la nostra opinione in proposito, quando abbiamo affrontato la determinazione dei minimi esenti, o delle franchigie o degli abbattimenti alla base — e che altro dir si voglia — per l'imposta complementare progressiva sul reddito, e delle aliquote. In quell'occasione io ebbi modo di dire che, a nostro avviso, in una materia delicata come quella tributaria, il principio della retroattività, se anche può rispondere, di volta in volta, a considerazioni di equità e di socialità, ad orientamenti generali di politica tributaria e a valutazioni morali, è un principio estremamente pericoloso, che deve essere usato con grande cautela e prudenza.

Nel caso particolare, a nostro avviso, non esiste soltanto una preoccupazione di carattere generale, esiste anche la preoccupazione di mettere gli enti pubblici autonomi, quali i Comuni e le Provincie, nelle condizioni di impostare i loro bilanci e quindi la loro attività in base alle norme giuridiche vigenti al momento in cui il bilancio si predispose. Questa, secondo me, è la condizione fondamentale affinché esista una effettiva libertà ed autonomia di movimento. Chè, se noi introduciamo il principio che, successivamente all'impostazione del bilancio, e quindi all'orientamento dell'attività degli enti, possano intervenire norme che modificano la situazione giuridica generale in base alla quale i bilanci sono stati predisposti, volenti o nolenti, anche se sulla base di principi generali sul cui merito io non intendo di proposito discutere, si introduce un principio che tende a limitare, a violare, in sostanza, la libertà di movimento degli enti autonomi. Per queste ragioni e non per spirito preconcepito sosteniamo la nostra tesi. Nel 1950, a nostro avviso, non si può più agire. Del resto la maggioranza stessa ha riconosciuto che per l'imposta di famiglia non solo il 1950 ma anche il 1951 è necessario per l'avvio a una

nuova regolamentazione. Siamo oggi al 27 ottobre 1950: la situazione pertanto dei Comuni è tale per cui la decorrenza della soppressione della super-contribuzione dal 1° gennaio 1950, di fatto, se non di diritto, determinerà necessariamente un orientamento tributario obbligato. I disavanzi dei bilanci comunali in un qualche modo dovranno pure essere coperti; e dovranno essere coperti o con mutui, i cui interessi debbono essere pagati attraverso tributi, o con super-contribuzioni su altre materie imponibili. Nella stragrande maggioranza dei casi saranno applicate super-contribuzioni all'imposta bestiame, all'imposta fondiaria, all'imposta sui consumi fondamentali. Non vedo altre possibilità, essendo bloccata l'imposta di famiglia e l'imposta industrie, commerci, arti e professioni. Al 27 ottobre non si può pensare nemmeno ad un aumento delle imposte di consumo come fonte rilevante di gettito, perchè il gettito di una imposta indiretta non può retro-agire. La situazione, quindi, è tale per cui, nei Comuni in cui non sarà applicata la super-contribuzione alla imposta industrie, commerci, arti e professioni, il disavanzo dei bilanci dovrà essere coperto da altre super-contribuzioni ad altri tributi. Non so se queste altre super-contribuzioni non potranno creare inconvenienti economici e sociali più gravi di quelli che non avrebbero potuto determinare, solo per il 1950, super-contribuzioni applicate all'imposta industrie, commerci, arti e professioni.

Credo di essere stato sereno nelle argomentazioni, e di avere quindi motivato la richiesta al Senato di spostare la decorrenza dal 1° gennaio 1950 al 1° gennaio 1951.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei innanzi tutto rispondere al senatore Ricci. Quel che il senatore Fortunati ha detto, risponde ad una certa logica tributaria, ma purtroppo non risponde al nostro diritto positivo perchè l'articolo 8 della legge sulla imposta complementare, n. 2, dice che: « sono deducibili, ai fini dell'accertamento dell'imposta complementare, le imposte e tasse di ogni specie compresa quella straordinaria sul patrimonio dovuta allo Stato, ai Comuni, ai consorzi e agli altri enti autorizzati ad imporre contributi ». Qui abbiamo

una norma testuale che costituisce regola di applicazione.

RICCI FEDERICO. Quindi l'imposta di famiglia è deducibile?

VANONI, *Ministro delle finanze*. È deducibile dall'imposta complementare e non la complementare da quella di famiglia. Questa è la situazione di diritto in questo momento. La logica era per la soluzione portata dal senatore Fortunati, ma la legge ha risolto in questo senso il problema, perchè, come è noto, fino alla fine di questa guerra l'imposta di famiglia non aveva un'importanza notevole nel nostro ordinamento tributario, era applicata soltanto dai piccoli Comuni con un criterio di ripartizione, che noi tutti abbiamo imparato a conoscere, cioè come una tassa focatico, un tanto per famiglia, applicata con un certo riferimento grossolano al reddito. Oggi il problema potrebbe forse essere riconsiderato, ma finchè abbiamo la norma dell'articolo 8 non c'è dubbio, e lo dico con dispiacere, come custode delle finanze dello Stato, che bisogna dedurre l'imposta di famiglia al momento in cui si fa l'accertamento dell'imposta complementare.

Ma la discussione più importante è quella, evidentemente, che ha sollevato il senatore Fortunati, il quale ha detto che, facendo noi l'applicazione del blocco delle super-contribuzioni, come è proposto nel disegno di legge, a partire dal 1° gennaio 1950, cadiamo nel malvezzo di fare delle norme a carattere retroattivo. Ora, è bene che il Senato abbia il quadro esatto della situazione giuridica e di fatto, rispetto alla quale noi ci troviamo di fronte al particolare problema.

La legge in vigore concedeva facoltà alla Giunta provinciale amministrativa per i Comuni inferiori ai 10 mila abitanti e alla Commissione centrale per la finanza locale per gli altri, di autorizzare super-contribuzioni alle imposte industrie, commerci, arti e professioni e all'imposta di famiglia. Nel preparare il disegno di perequazione tributaria il Governo, come più volte è stato ricordato qui dentro, si è preoccupato soprattutto del fatto che l'altezza delle aliquote nominali rendeva impossibile nel nostro Paese un accertamento corretto delle imposte dirette, ed ha ritenuto quindi che ogni sforzo dovesse esser fatto per portare le aliquote nominali della nostra imposizione diretta ad

un livello che fosse sopportabile dai contribuenti e portasse quindi a quegli accertamenti che sono nei voti di tutti noi. Tra i tributi che nella nostra imposizione più sconcertavano nella valutazione della aliquota legale, erano certamente le super-contribuzioni ai fini della finanza locale, e il Governo, nel presentare il progetto che voi oggi state per approvare definitivamente, si è preoccupato di bloccare la facoltà di imporre super-contribuzioni in materia di imposta industrie, commerci, arti e professioni e in materia di imposta di famiglia. Poichè la legge ha avuto un certo *iter* piuttosto complesso, per la complessità della legge stessa, ad un certo momento si è posta la opportunità di anticipare gli effetti di questa legge e dell'altra legge che esamineremo tra pochi giorni sulla finanza locale, mettendo a disposizione dei Comuni e delle Province una somma di sette miliardi e mezzo, che era stata accantonata sul bilancio del 1949-50 per dare esecuzione alle norme contenute e in questa legge e soprattutto nella legge della finanza locale. Con la legge che porta la data del 30 luglio 1950 si è arrivati a una specie di stralcio o di anticipazione della riorganizzazione delle finanze comunali, in cui, tra l'altro, è fissato questo principio, che sono messi a disposizione dei Comuni quattro miliardi e mezzo e delle Province tre miliardi per essere destinati a risanare il *deficit* dei bilanci del 1950, dovuto al minor gettito dell'imposta di famiglia e di quella sulle industrie, commerci, arti e professioni, per il blocco delle super-contribuzioni.

Cioè, in sostanza, il Governo si è offerto con quella legge — e il Parlamento ha approvato — di intervenire per compensare direttamente ai Comuni e alle Province il minore gettito che essi avrebbero avuto per la mancata applicazione delle super-contribuzioni a partire dal 1° gennaio 1950. Dirò, per chiarezza di conoscenza della situazione, che secondo il progetto governativo questi sette miliardi e mezzo, tre per le Province e quattro e mezzo per i Comuni, dovevano essere distribuiti in relazione al minore gettito conseguente alla mancata applicazione delle super-contribuzioni. Ma, quando si discusse questo disegno di legge davanti alla Commissione del Senato in sede deliberante, io avevo potuto avere i dati dei bilanci, di tutti i Comuni e di tutte le Province italiane,



da cui risultavano i minori gettiti dell'imposta industrie, commerci, arti e professioni e dell'imposta di famiglia, per effetto della mancata applicazione delle super-contribuzioni; e risultava che la somma di questi minori gettiti era inferiore ai quattro miliardi e mezzo messi a disposizione per questo scopo, per cui la vostra Commissione finanze e tesoro, preoccupata che una parte di questi quattro miliardi e mezzo andasse in economia, modificò la formulazione del Governo, che era in rapporto al minore gettito per la mancata applicazione delle super-contribuzioni, dicendo « anche in rapporto al minor gettito » lasciando la possibilità di utilizzare quel che rimaneva superfluo, dopo aver colmato il minore gettito per la mancata applicazione delle super-contribuzioni, al risanamento dei *deficit* di bilancio. Questa è la situazione nella quale noi ci troviamo e, in relazione a questa situazione, in seguito all'intervento, anche mio, nei confronti della Commissione centrale della finanza locale, questa Commissione non ha più concesso l'autorizzazione ad applicare super-contribuzioni a partire dal 15 giugno di quest'anno. Anzi, anche nel periodo precedente, le concessioni sono state estremamente limitate: soltanto due o tre provincie e una ventina di Comuni hanno avuto l'autorizzazione, prima del 15 giugno, ad applicare le super-contribuzioni.

Dice il senatore Fortunati: « I Comuni hanno diritto di sapere quando fanno il loro bilancio che politica tributaria debbono seguire ». Perfettamente d'accordo: i Comuni hanno impostato, facendo il bilancio del 1950, un certo gettito delle imposte di famiglia e sulle industrie. Interviene lo Stato e dice: questo gettito lo garantiamo noi, perchè oltre quello che deriverà dall'applicazione delle aliquote normali di dette imposte, la differenza viene conguagliata dallo Stato. Pertanto non c'è nessuna turbativa della politica che i Comuni intendevano seguire al momento in cui hanno fatto il loro bilancio; infatti la previsione da essi formulata, purchè rispondente esattamente all'applicazione delle super-contribuzioni approvate per il 1949, viene oggi garantita col fondo che la legge 30 luglio ha messo a disposizione di tutti i Comuni.

Vorrei ora rispondere all'ultima osservazione del senatore Fortunati. Egli ha detto: « se

fate delle norme retroattive, il contribuente non saprà mai la condizione in cui si viene a trovare ». Ora, ho sempre considerato una delle cose più pericolose contenute nelle nostre disposizioni di legge il dare la possibilità alla Commissione centrale per la finanza locale e alle Giunte provinciali amministrative di approvare, ad esercizio finanziario iniziato, delle super-contribuzioni. Qui veramente c'è una retroattività permanente di una norma amministrativa che si traduce in un comando giuridico nei confronti di tutti i cittadini e che è veramente pericolosa e fomite di una situazione veramente incerta dal punto di vista giuridico.

Noi, bloccando, come blocchiamo con la proposta che facciamo, le super-contribuzioni e togliendo questa facoltà alle Commissioni centrali per la finanza locale, facciamo un passo innanzi nel ristabilire una ordinata vita giuridica anche nel settore della finanza locale, perchè non sarà più possibile, ad esercizio cominciato, avere delle determinazioni di natura amministrativa che portino un aggravio tributario a carico dei contribuenti. Nella valutazione del Governo e della maggioranza della Commissione di finanza la norma che oggi viene proposta non è una norma che ha funzione retroattiva, ma una funzione perequativa perchè prende le mosse e la sua giustificazione da quel fondo che la legge 30 luglio ha messo a disposizione dei Comuni, e mette in condizione di realizzare una posizione di equilibrio. Perchè sarebbe veramente assurdo che arrivassimo alla conseguenza che lo Stato ha messo a disposizione dei Comuni i fondi per risanare il minore gettito dovuto alla mancata imposizione delle super-contribuzioni e poi si applicassero di nuovo le super-contribuzioni. Sarebbe una ingiustizia, una violazione dell'equilibrio politico e dei doveri che mi parrebbe difficilmente tollerabile. La norma apparentemente ha valore retroattivo, ma questa apparente retroattività va legata alla prudente necessità che ha portato i lavori del Senato, nei riguardi di questa legge, a essere più lenti di quel che sarebbe stato il desiderio vostro e mio. Ma sarebbe estremamente pericoloso che, per una preoccupazione di carattere formale, a cui non corrisponde la situazione sostanziale, noi lasciassimo la possibilità che anche l'esercizio 1950 stia sotto la spada di Da-

mocle di queste determinazioni retroattive che rattristano e che conturbano la vita della nostra finanza e che rendono sempre perplesso il contribuente tutte le volte che il fisco, l'Amministrazione, ma, in questo caso, lo Stato, si rivolge a lui per averne fiducia ed accettazione di promesse di serenità e di equilibrio in futuro nell'applicazione dei tributi. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 nel nuovo testo emendato, di cui do lettura:

Art. 43.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'articolo 336 della legge comunale e provinciale, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

Restano ferme le super-contribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Comunico al Senato che il senatore Fortunati ha presentato, sull'articolo testè approvato, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato impegna il Governo perchè la Commissione centrale per la finanza locale, nell'approvazione dei bilanci comunali per l'anno 1950, deliberi in ogni caso di corrispondere ai Comuni, come contributo dello Stato, un importo in capitale pari a quello impostato nei bilanci stessi come risultato dell'applicazione

di super-contribuzione alla imposta industrie, commerci, arti e professioni e all'imposta di famiglia ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io voglio che sia ben chiaro questo, che l'impegno della legge 30 luglio 1950 era che i Comuni avessero nel 1950 lo stesso gettito per questi due tipi di imposta che avevano previsto sulla base del gettito dei ruoli del 1949. Ora la parola « imposto », onorevole Fortunati, affida un po' troppo alla buona volontà dei Comuni l'obbligo che ne deriva all'Amministrazione. Mi pare che le dichiarazioni che ho fatto siano così chiare e precise, e in sede di discussione generale di questa legge e in questa sede, che potremmo forse evitare di avere un ordine del giorno rispetto al quale dovremmo discutere delle virgole e dei punti.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Ministro, ella, credo, ha insistito sulla data 1° gennaio 1950 perchè non si fida nè del Ministro dell'interno nè della Commissione centrale per la finanza locale. Se non si fida lei nè del Ministro dell'interno nè della Commissione centrale per la finanza locale, non vorrà pretendere proprio che ci fidiamo noi! (*ilarità*). Allora sta di fatto che, nella erogazione dei fondi, la Commissione centrale per la finanza locale si comporta meccanicamente: tanto di super-contribuzioni: tanto di contributi in capitale, tanto di accensione di mutui. Vi sarà così il risultato finale di Comuni che, presentatisi per ultimi nella approvazione dei propri bilanci, non riceveranno alcun contributo. Questa è la situazione di fatto. È necessario, pertanto, che la Commissione centrale per la finanza locale sappia che il Senato impegna la Commissione centrale a fare in modo che i milioni che i Comuni dovevano incassare attraverso le super-contribuzioni siano concessi dalla Commissione stessa come contributo dello Stato in capitale. Se non è manifestata questa precisa volontà da parte degli organi parlamentari, la Commissione centrale per la finanza locale continuerà

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

ad emettere le sue decisioni così come le ha emesse sino a questo momento.

È per questo che insisto, come ella ha insistito, onorevole Ministro. Ormai il Senato ha deciso la paradossale retroattività al 1° gennaio 1950. Non ritenendo lei sufficienti i suoi poteri di convincimento nei riguardi di Ministri, di funzionari, di componenti della Commissione centrale, io, francamente, onorevole Ministro, non mi fido a mia volta del suo impegno. E ciò, non perchè non mi fido di lei in quanto persona, ma perchè ella non riuscirà, in quanto Ministro, a far capire alla Commissione centrale per la finanza locale che è ora di smetterla di funzionare nel 1950 come se esistessero ancora le condizioni politiche generali del 1938 e del 1939.

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Fortunati, di richiamare la sua attenzione sul significato che assumerebbe l'eventuale reiezione del suo ordine del giorno.

FORTUNATI. Se fosse respinto, onorevole Presidente, seguirebbe la sorte di tutti gli altri emendamenti che abbiamo presentato. Se noi ogni volta che presentiamo un emendamento, dovessimo valutare le possibilità di accettazione da parte della maggioranza, non presenteremmo più emendamenti!

PRESIDENTE. Io le ho fatto quella osservazione per farle notare che sarebbe forse opportuno adottare una formula concordata, perchè, se l'ordine del giorno fosse respinto, invece di avere quell'efficacia che ella tende a raggiungere, verrebbe ad avere una efficacia negativa.

FORTUNATI. Sarebbe allora il caso di dire: tanto peggio, tanto meglio.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Voglio chiedere all'onorevole Fortunati se è disposto a modificare il testo perchè risponda alle dichiarazioni che io ho fatto, cioè che con i fondi della legge del 30 luglio 1950 si deve garantire lo stesso gettito che queste due imposte hanno dato nel 1949. Perchè l'accusa che si è sempre mossa, in questa materia era che, con il blocco delle sovraimposte, ci sarebbe stato per gli enti locali un minore gettito fra il 1949 e il 1950. In questo senso sono disposto ad accettare l'ordine del giorno del senatore Fortunati.

Se non avviene la modificazione richiesta, io sarò costretto a rinnovare queste mie dichiarazioni, che sono impegnative, ma a non accettare l'ordine del giorno.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Se la memoria non mi inganna, nella legge del 30 luglio 1950, anche se l'articolo 4 è interpretato nel senso proposto dall'onorevole Ministro, è precisato che in relazione alla mancata applicazione della super-contribuzione, interviene il contributo dello Stato in capitale. Se in un Comune il gettito dell'imposta base è  $x$  e in bilancio è stata impostata una super-contribuzione del 100 per cento, in bilancio è inserita una entrata pari a  $2x$ . Allora, la Commissione centrale per la finanza locale deve provvedere per un importo pari a  $x$  o per un importo diverso, quale, ad esempio, il gettito base del tributo impostato nel bilancio 1949? La dichiarazione dell'onorevole Ministro non riguarda nemmeno il 1950! Nei bilanci dei vari Comuni, in entrata figura il gettito del tributo base 1950: le super-contribuzioni sono state applicate al gettito base previsto e prevedibile per tale anno, in relazione alle segnalazioni degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al decorso dei ruoli principali e non principali 1949. Tutta la politica del bilancio 1950 è legata non a quello che poteva essere il gettito del tributo base nel 1949, o nel 1948, o nel 1947, ma è legata al gettito del tributo base nel 1950. Se il gettito del tributo base nel 1949 era di 70 milioni, se tale gettito nel 1950 è di 110 milioni, mi vorrà consentire, onorevole Ministro, che la super-contribuzione del 100 per cento per il 1950 non è di 70 milioni, ma di 110 milioni! Ora io non chiedo con l'ordine del giorno nulla più di questo: ma lei non vuol concedere nemmeno questo! Lei dice: prendiamo i conti del 1949 ed in base ad essi la Commissione centrale per la finanza locale regolerà il suo operato per il 1950! Ma la super-contribuzione che i Comuni hanno messo in bilancio riguarda la situazione del 1950, non la situazione del 1949! Vi possono essere in certi Comuni differenze del 20, del 30, del 40 per cento nel gettito del tributo base dal 1949 al 1950. La sua tesi, onorevole Ministro, aggrava la situazione dei bilanci dei Comuni più di quello che non derivi dalla lettera della stessa legge.

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Fortunati, negli anni ormai lontani in cui studiavo Orazio, uno dei versi che mi è rimasto fisso nella mente diceva:

*Quo teneam vultu mutantem Proteum novo.*

Io discutendo con lei, qualche volta, mi ricordo questo insegnamento oraziano perchè tutte le volte che una questione sembra portata al nucleo centrale della soluzione, con squisita abilità dialettica, che ammiro ed invidio, ella la riporta sotto un altro profilo e la rimette di nuovo in discussione. Non ho difficoltà, perchè purtroppo anche a me piacciono le discussioni, anche se tediano il Senato, a riprendere anche questo nuovo aspetto della questione. Ma io mi permetto di ricordare a lei che, quando abbiamo discusso davanti alla Commissione del Senato, a lungo, il provvedimento del 30 luglio 1950, il punto che ella sosteneva, se ben ricordo o se ben ho capito allora quel che diceva, era precisamente quello che ho portato oggi qui, cioè l'opposto di quel che ella ci ha detto in questo momento.

Infatti ella ci ha detto questo: i bilanci di previsione si fanno sulla base del gettito accertato nell'anno precedente. Noi che cosa chiediamo per garantire i Comuni? Chiediamo che, in conseguenza del blocco delle sovra-contribuzioni, non ci sia una diminuzione del gettito di queste imposte. Io rispondevo, allora come oggi, che sono convinto che nella gran parte dei Comuni non ci sarà diminuzione di gettito, nonostante il blocco delle sovra-contribuzioni, perchè la base imponibile è andata aumentando in questi anni e stiamo portando inoltre in tassazione una serie di redditi arretrati che compensano i Comuni, come compensano lo Stato, delle incertezze che inevitabilmente ci saranno nell'applicazione della riforma tributaria. Ella a queste mie argomentazioni ha sempre risposto: abbiamo bisogno di sapere che quelle previsioni fatte sulla base del 1949 possono essere mantenute; al che è stato detto: laddove non ci sarà aumento di gettito, serve questo fondo che lo Stato mette a disposizione. Ella invece oggi mi chiede una cosa ben più audace, potrei dire, di quello che chiedeva nel luglio di que-

st'anno. Ella vuole che lo Stato si impegni a pagare, a detrimento di altri Comuni evidentemente, perchè qui la difesa non è tanto la difesa dell'interesse dell'erario che ha messo a disposizione una certa cifra, ma è una difesa della perequazione tra i diversi Comuni, ella chiede che lo Stato si impegni a corrispondere quello che è stato impostato nei singoli bilanci, senza neanche vedere come è avvenuta questa impostazione e senza neanche fare l'indagine se le supercontribuzioni previste erano in limiti tali che la Commissione centrale, non ostando il divieto che è stato ora approvato, sarebbe stata disposta ad accettare. Ora mi pare veramente esagerato il trasmettere ai singoli Comuni il potere di ripartizione che, trattandosi di fondi dello Stato, deve restare nelle mani degli organi a ciò preposti. Io insisto su questo concetto, senatore Fortunati, perchè non riesco ancora oggi a liberarmi dal rimorso di aver portato la legge 30 luglio 1950, che ha significato il sacrificio di aspettative legittime di piccoli Comuni, di Comuni montani e di Comuni delle isole, che hanno dovuto subire il rinvio di quella partecipazione prevista nella legge della finanza locale, ed hanno dovuto vedere messi a disposizione i fondi stanziati in bilancio per questa partecipazione, al fine del pareggio dei bilanci di altri Comuni, che generalmente sono Comuni grossi, che per le loro situazioni particolari non riescono ancora a trovare l'equilibrio del bilancio. Abbiamo fatto questo perchè si voleva sostenere questo sforzo di chiarificazione nei confronti del contribuente, si voleva avviare questo sforzo di chiarificazione dei bilanci comunali, provinciali e statali, ma se poi dovessimo arrivare alla conseguenza che abbiamo portato via dei soldi a dei piccoli Comuni per essere obbligati a darli, senza possibilità di controllo, sulla semplice base di una impostazione fatta in bilancio, ad altri Comuni, credo veramente che faremmo un'opera ingiusta e politicamente non difendibile. Quel che i Comuni hanno il diritto di avere dallo Stato in conseguenza del blocco delle supercontribuzioni è che le previsioni fatte legittimamente sulle basi dell'anno 1949, si realizzino col contributo dello Stato. Questo è stato dato con la legge 30 luglio 1950. L'impegno di fare in modo che gli organi amministrativi seguano gli indirizzi di questa legge, l'ho ripetuto più

volte oggi stesso qui davanti a voi, ma non chiedetemi un impegno, che il Governo non può accettare, di seguire l'ordine del giorno Fortunati, in cui si parla di gettito impegnato nei singoli bilanci, perchè in questo modo deferiremmo alle autorità locali il compito di ripartizione che non può essere che delle autorità centrali. (*Approvazioni dal centro*).

FORTUNATI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'onorevole Ministro dice che ogni tanto ammira la mia abilità dialettica; io debbo ammirare la sua. (*Commenti, ilarità*).

Onorevole Presidente, l'onorevole Ministro dice di citare a memoria. Io cito il resoconto stenografico della seduta: e quindi leggo quello che sta scritto nel resoconto stenografico della 64<sup>a</sup> riunione della quinta Commissione. « I calcoli che fa la Direzione generale della finanza locale sono completamente sbagliati. In anni normali calcolare il gettito prendendo la media dei gettiti precedenti ha un significato: ma questo non si può fare ora. Ho fatto anch'io dei conti. Tipizzando un Comune, con la super-contribuzione del 100 per cento, a tutto il luglio 1950, vediamo che il gettito, riferito al 1948, è di 276 milioni di lire; al 1949 è di 272 milioni; senza super-contribuzioni 138 milioni e 136 milioni rispettivamente. Il ruolo principale di quest'anno è di 117 milioni. È chiaro allora che nella migliore delle ipotesi avremo nel 1950 117 milioni più 21 milioni con un totale di 138 milioni. Possiamo aggiungere un'ulteriore quota suppletiva: arriveremo al massimo a 150-160 milioni ». E successivamente, onorevole Presidente, io dichiaravo in quella seduta che alla Direzione generale per la finanza locale non si dovevano tener presenti gli amministratori (pochi), che non hanno la testa sulle spalle e non sanno fare i bilanci. Mi permetto anche di dire che la Direzione generale per la finanza locale non doveva neanche tener presente la prassi purtroppo seguita nella preparazione dei bilanci dello Stato, ma doveva tener presente la prassi delle più attrezzate ed efficienti amministrazioni comunali, in cui le previsioni partono, sì, dal consuntivo, ma non possono non scontare razionalmente quello che, sia per i tributi erariali, per quanto riguarda le sovraimposizioni, sia per i tributi locali, come effetto

del rendimento dei tributi, come effetto della facoltà di iniziativa autonoma, i Comuni possono legittimamente attendersi per il nuovo esercizio. Evidentemente quando ho detto « imposto nei bilanci », non ho affatto asserito che la decisione della Commissione centrale debba essere automatica: ho affermato semplicemente che, se la Commissione centrale per la finanza locale non ha motivo di ritenere irrazionale e illegittima la previsione del gettito della super-contribuzione, nei limiti razionali di questa previsione la Commissione stessa non deve avere facoltà discrezionale, come non deve neanche, a mio avviso, prendere mai come limite massimo la situazione del 1949. Oggi esistono già i ruoli principali e suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile per il 1950. Quindi è sulla base dei ruoli principali e suppletivi dell'imposta di ricchezza mobile per il 1950 che la Commissione centrale per la finanza locale può calcolare il gettito razionale della proposta super-contribuzione. Faccia la Commissione le sue indagini, faccia le sue ricerche, poi veda se la posta dei bilanci è razionale o irrazionale, e decida in conformità a precise risultanze per il 1950.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Fortunati, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo all'articolo 44 nel testo sostitutivo della Commissione che è il seguente:

#### Art. 44.

A decorrere dal 1° gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia è del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a 12 milioni.

L'imposta è applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.

A questo articolo c'è un emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Ricci Federico con le firme regolamentari, che dice: « L'imponibile agli effetti dell'imposta comunale di famiglia sarà calcolato al netto dell'imposta complementare ».

L'onorevole Ricci ha facoltà di parlare,

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

**RICCI FEDERICO.** Ringrazio anzitutto l'onorevole Ministro della risposta data ai quesiti che gli ho sottoposto, dalla quale risposta si rileva che per l'imposta complementare è pacifico che la tassa di famiglia è deducibile. Non è altrettanto ammesso che nel calcolare l'imponibile per l'imposta di famiglia sia invece deducibile la complementare. Il Ministro ha citato, se non erro, la legge comunale e provinciale, la quale in materia di tributi non menziona esplicitamente questa deduzione, ma tale disposizione è anteriore alle ultime conclusioni ed allo sviluppo che hanno preso sia la imposta complementare che quella di famiglia. La complementare fu applicata circa il 1925 dopo le disposizioni prese dal Ministro delle finanze, De Stefani, e si venne di conseguenza all'abolizione dell'imposta di famiglia. Erano e sono due imposte che si equivalgono e si sommano. Io spero che quando si discuterà la legge sui tributi locali, si troverà modo di sopprimere l'imposta di famiglia, la quale non è altro che una sovrapposizione della complementare. E in questo non sono forse d'accordo con il collega Fortunati.

L'imposta di famiglia esisteva dal 1910 circa con aliquote bassissime ed accertamenti imprecisi. Fu poi alquanto aumentata dopo la guerra 1914-18 e, come ho già detto, fu soppressa nel 1924. È stata ristabilita, appena finita la guerra 1940-45, con aliquote elevate e con accertamenti poco più precisi di quelli fatti allora dallo Stato, i quali come abbiamo detto, causa l'esagerazione delle aliquote, erano quasi convenzionali e tenuti più bassi del vero.

Ora si tratta di continuare ad applicare la imposta di famiglia, ma gli accertamenti dello Stato saranno, in seguito alla presente legge, molto più rigorosi che in passato, perciò dovremo aspettarci una riduzione di quelle aliquote analogamente a quanto avviene per la imposta statale; invece si mantiene al 12 per cento.

Se noi non ammettiamo la detrazione all'imposta complementare che è fortemente progressiva, rendiamo l'aliquota dell'imposta di famiglia doppiamente progressiva sia perchè lo è per se stessa, sia perchè non si deduce e quindi si basa sull'ammontare d'un'altra imposta che è fortemente progressiva. Diceva un collega: delle due l'una. L'imposta personale è per prin-

cipio applicata sul reddito netto; perciò quando lo Stato applica l'imposta complementare ha cura di dedurre l'imposta di famiglia. La legge è chiara: quando il Comune applica l'imposta di famiglia è evidente che deve applicarla anche al reddito netto, quindi deve dedurre la imposta complementare.

Mi pare di avere sufficientemente illustrato il mio emendamento e spero che sarà accolto favorevolmente.

**FORTUNATI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FORTUNATI.** Ho ascoltato con interesse le argomentazioni del collega Ricci: ma esse non mi hanno convinto nè sul piano pratico nè sul piano razionale. O noi ammettiamo una gerarchia dei tributi, e allora possiamo discutere se la detrazione deve essere fatta prima in sede di complementare e poi in sede di imposta di famiglia, o viceversa; ma ammettere due detrazioni evidentemente non è un metodo razionale, anzi è completamente irrazionale. Che cosa si può sostenere secondo me? Che eventualmente si deve modificare una presunta norma che oggi stabilisce che in sede di imposta complementare deve essere eseguita la detrazione dell'imposta pagata in sede di imposta di famiglia, e precisare che in sede di calcolo del reddito netto per l'applicazione dell'imposta di famiglia si deve tener conto del carico di imposta assolto in sede di imposta complementare. Ma ammettere due detrazioni non credo sia possibile, perchè lo stesso tipo di detrazione verrebbe applicato due volte in due sedi diverse. Insomma, per fare un esempio, se io ho un milione di reddito, da questo milione toglierò quel che pago per l'imposta complementare; mi resteranno ad esempio 800 mila lire: pagherò l'imposta di famiglia su queste 800 mila lire. Ma quando pago l'imposta complementare non posso sostenere di detrarre quello che pago in sede di imposta di famiglia! Che oggi purtroppo nella pratica avvenga questo, è cosa riprovevole, perchè sono danneggiati sia lo Stato sia i Comuni, senza alcun fondamento nè logico nè empirico.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Ho chiesto la parola prima che parlasse la Commis-

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

sione perchè vorrei fare una proposta. In questa sede noi non discutiamo di norme sostanziali che interessino le imposte comunali; ne discuteremo tra otto o dieci giorni, quando cominceremo ad occuparci della legge sulla finanza locale. Poichè questo problema forse necessita una migliore messa a punto di quanto non si possa fare in questo scorcio di seduta, poichè i colleghi hanno con tanta pazienza seguito le nostre elucubrazioni, ma sono abbastanza stanchi di sentir parlare di imposte, vorrei pregare il senatore Ricci di ritirare l'emendamento proposto in questa sede e la Commissione di esaminarlo con riferimento alla legge sulla finanza locale, in modo da arrivare ad una soluzione accettata dalla maggioranza sì da approfondire meglio il problema.

RICCI FEDERICO. Dichiaro, dopo le parole dell'onorevole Ministro, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il nuovo testo dell'articolo 44, già letto e senza emendamenti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 45.

L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1949.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione propone che siano sostituite le parole « con l'anno 1951 » alle altre « con l'anno 1949 », per ovvie ragioni.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. A proposito dell'emendamento che io ho presentato e che ha fatto la fine di tutti gli altri miei emendamenti, che non hanno potuto sorpassare la « struttura coriacea » degli onorevoli senatori della maggioranza della Commissione... (*ilarità, interru-*

*zione dell'onorevole Zoli*). Io non riesco a comprendere il motivo e le ragioni che sono serviti a proporre l'abolizione dell'imposta sulle spese non necessarie. Detta imposta fu ben concepita e serviva a scovare gli evasori totali anche di altre imposte.

Bisognerebbe ricercare, onorevole Ministro, le ragioni effettive che hanno consigliato detta soppressione; sono ragioni che non mi convincono; a suo tempo mi auguro di dargliene la dimostrazione.

FORTUNATI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'onorevole De Gasperis vuole probabilmente scherzare con le sue allusioni, ritenendo di avere a che fare con una opposizione di altri tempi e luoghi. Evidentemente, quando noi assumiamo determinate posizioni, le assumiamo con estremo senso di responsabilità. L'imposta straordinaria sulle spese non necessarie è opera del ministro Scoccimarro, ma era una imposta, come dice appunto il nome, straordinaria. Non si può in un dato tipo di organizzazione economica pretendere che una imposta straordinaria diventi ordinaria, a meno che non si modifichi la struttura, i limiti, le condizioni soggettive ed oggettive. Onorevole De Gasperis, non si preoccupi pertanto di noi: si preoccupi piuttosto delle sue posizioni.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. L'onorevole Fortunati farebbe bene a trasferirsi oltre il sipario di ferro a tenere i suoi chilometrici discorsi. Noi siamo stati a scuola, cosicchè egli, giovane promettente, farebbe bene ad insegnare negli istituti superiori dell'U.R.S.S. le teorie demagogiche che noi non possiamo approvare, pur conoscendole attraverso gli scritti di Stalin e di Lenin, tradotti dal senatore Platone, e divulgati dalla stampa comunista. Io potrei dimostrare all'onorevole Fortunati come l'imposta straordinaria sulle spese non necessarie sia utile, non solo per il suo gettito a favore dei Comuni, ma per « pescare » gli evasori totali, che i colleghi di sinistra, per ragioni facili ad intendere, proteggono indirettamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 45 con la modificazione proposta dalla Commissione e cioè:

Art. 45.

L'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie, istituita con decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 598, cessa di avere applicazione con l'anno 1951.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Non rimane ora che da approvare il disegno di legge nel suo complesso.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Debbo motivare perchè votiamo contro.

Io credo che sia lecito chiedere ai colleghi della maggioranza che ci diano atto che nella discussione del disegno di legge noi abbiamo cercato di apportare un contributo critico con la massima serietà e meditazione, così da dare alla elaborazione delle norme un assestamento moderno. I colleghi ricorderanno anche che, quando è stato messo in votazione il passaggio agli articoli, noi non ci siamo opposti, perchè ritenevamo e riteniamo che i principi debbono essere vagliati alla luce di una analisi critica, e gli orientamenti saggiati al banco di prova della estrinsecazione degli istituti tributari.

Riassumo rapidamente i punti in cui le nostre posizioni non sono state accolte ed in cui quindi si sono manifestati netti ed insuperati dissensi di fondo. Circa l'istituto della dichiarazione annua, noi abbiamo sostenuto che esso non poteva poggiare su una configurazione tecnico-burocratica, e che, perchè l'istituto della dichiarazione annua rispondesse ai principi, allo spirito, agli obiettivi che nel 1945 erano stati presenti al legislatore, era necessaria la configurazione di nuovi strumenti e di nuovi organi. Chiedemmo perciò la istituzione e il funzionamento del controllo democratico popolare, attraverso la nomina dei Consigli tributari, e la configurazione dell'azione popolare. Ci fu obiettato che essendo allo studio

tutta la materia del contenzioso, la richiesta non era accoglibile. Evidentemente la risposta non era pertinente, perchè altro è parlare di strumenti di accertamento e controllo, ed altro è parlare di organi del contenzioso.

Chiedemmo che, in casi particolarmente configurati, fosse possibile addivenire all'istituto, specificatamente o genericamente configurato, del giuramento fiscale. La richiesta fu respinta.

Chiedemmo che le sanzioni in materia tributaria non fossero solo di natura pecuniaria, ma implicassero anche, per gli evasori con base imponibile in sede di imposta complementare progressiva sul reddito superiore a 5 milioni di lire, l'arresto. La richiesta è stata respinta.

Abbiamo impostato il problema della perequazione tributaria non solo nell'ambito dell'imposta complementare progressiva sul reddito, o nell'ambito delle zone di franchigia, o nel quadro del livello delle quote di detrazione per componenti a carico, sempre con riferimento all'imposta complementare progressiva sul reddito, ma anche e soprattutto nel quadro strutturale del nostro ordinamento tributario. Abbiamo cioè posto la questione della revisione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. A questo proposito abbiamo richiesto la riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi di categoria B, C/1 e C/2 rispettivamente da 18, 12, 8 a 14, 8, 3. La richiesta è stata respinta.

Abbiamo affrontato e posto un altro problema di fondo della nostra economia e del nostro ordinamento tributario: la configurazione, per i proprietari e per i fittavoli, coltivatori diretti, di quote di esenzione, in misure monetariamente analoghe a quelle previste per i redditi di ricchezza mobile, sia per l'imposta fondiaria sia per l'imposta sui redditi agrari. La nostra richiesta è stata respinta.

Abbiamo posto il problema di un livello differenziato delle zone di franchigia, per l'imposta di ricchezza mobile e per l'imposta complementare progressiva sul reddito, sostenendo per i redditi di categoria C/1 e C/2 un minimo esente di 360.000 lire, e per gli altri redditi un minimo esente di lire 240.000. La richiesta è stata respinta. Abbiamo proposto che nell'imposta complementare progressiva sul reddito fossero fissate quote di detrazione



per tutti i componenti la famiglia. La proposta è stata rigettata.

Abbiamo, credo per la prima volta nella storia parlamentare, inquadrato criticamente il problema delle aliquote della imposta complementare progressiva sul reddito alla stregua di un'analisi scientifica, attraverso cioè un'analisi concreta del volume del reddito e della distribuzione dei redditi. A questo proposito, onorevole Presidente, debbo deplorare ancora una volta che nei resoconti ufficiali radiofonici, che i contribuenti italiani pagano, tutte le nostre posizioni sono dimenticate. L'opposizione non ha nulla da dire e da far conoscere ai cittadini italiani attraverso i resoconti radiofonici ufficiali. Deploro ancora una volta, in maniera formale, il malcostume politico. E mi auguro che il resocontista non si scusi ancora una volta richiamando la complessità o i « campi minati » della legge, di cui non si capisce molto — dice il resocontista! — e in cui vi sono formule strane, che i cittadini italiani, a giudizio del resocontista, non sono in grado di capire. Credo che i cittadini italiani, da questo punto di vista, abbiano una intelligenza ed una sensibilità politica superiori a quelle dei resocontisti ufficiali della radio italiana (*vivi applausi dalla sinistra*), che dovrebbero ricordarsi di rispettare effettivamente il prestigio del Parlamento e dovrebbero ricordare che lo strumento radiofonico è a disposizione di tutto il popolo italiano.

Abbiamo, dunque, chiesto in sede di imposta complementare progressiva sul reddito una progressione di aliquote che sino a due milioni di lire di reddito, vale a dire per circa il 98 per cento degli italiani, sono inferiori a quelle approvate dalla maggioranza del Senato. La nostra proposta razionale, che non diminuiva il volume del gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito, ma che anzi lo accresceva, questa proposta che tendeva a spostare il carico dell'imposta complementare progressiva sul reddito, se non esclusivamente, prevalentemente sui contribuenti italiani con un reddito superiore a due milioni, nell'intervallo da due a 150 milioni di lire di reddito; questa proposta fu pure respinta in blocco. La richiesta rispondeva e risponde ai principi fondamentali che in Italia sono stati impostati dal 1900 al 1919 dalla stessa vecchia classe di-

rigente italiana, dalla vecchia borghesia liberale, intelligente e spregiudicata, del nostro Paese. Nulla è stato accolto! Onorevole Presidente, in questi giorni ho avuto modo di rileggere un decreto legislativo del 1917, emanato in momenti duri e drammatici della storia del nostro Paese. Legga, onorevole Presidente, come allora si impostavano le detrazioni per l'imposta di ricchezza mobile!

PRESIDENTE. Che ne sa ella se l'ho letto o no?

FORTUNATI. Onorevole Presidente, non era il mio un invito a leggere rivolto direttamente a lei! Io mi rivolgo a lei, onorevole Presidente, simbolicamente! Leggete voi, onorevoli colleghi (*rivolto al centro*), come il legislatore si sia preoccupato nel 1917 di una imposizione progressiva tributaria, al punto che in sede di un tributo reale, come l'imposta di ricchezza mobile, le quote di detrazione erano decrescenti al crescere di scaglioni di reddito minutamente precisati e delimitati. Questo il metodo dei nostri vecchi legislatori. Questo orientamento, che risponde ad una esigenza dei tempi, in uno dei momenti nuovamente più duri e più drammatici della vita del nostro Paese, noi abbiamo tenuto presente nel nostro dibattito. È alla luce anche dell'insegnamento, dell'esperienza democratica e liberale (noi comunisti non abbiamo paura a dire questo!), è anche alla luce di questo insegnamento che noi abbiamo condotto seriamente, onestamente, scientificamente, da marxisti e leninisti consapevoli, con metodo marxista e leninista, la nostra battaglia, giocando sempre a carte scoperte, non ricorrendo a formule demagogiche o massimalistiche. E battendoci così anche contro il rilevamento fiscale straordinario e la retroattività della norma tributaria.

Allora, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, è con estremo senso di serenità e di responsabilità che dichiariamo che, non essendo stata accolta nessuna delle nostre posizioni fondamentali, che crediamo di avere dimostrato e proposto non nel nostro interesse, ma nell'interesse del Paese e della stragrande maggioranza dei cittadini italiani; è per questo — ripeto — che dichiariamo nettamente di votare compatti contro questa legge. (*Applausi da sinistra*).

GIUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Signor Presidente, permetta che, a nome del Gruppo parlamentare socialista, io faccia brevissime dichiarazioni per giustificare il voto che daremo su questo disegno di legge. Io non entro nel campo tecnico: abbiamo assistito al dialogo tra il Ministro e il collega Fortunati, al quale dialogo si è anche aggiunta la dialettica del relatore di maggioranza. Entrare oggi in questioni di dettaglio, di fronte a questo disegno di legge, di fronte a una discussione che ha raggiunto altezze veramente impressionanti, sarebbe fuori di luogo. Come socialista mi debbo però richiamare ad una lacuna che giustifica la nostra posizione di fronte a un progetto che ha di mira l'aumento delle tasse dirette, e debbo affermare che la posizione del vecchio Partito socialista e dei rappresentanti di questo vecchio Partito, i quali sin dall'inizio hanno impostato una nuova politica tributaria, è stata quella di valorizzare le imposte dirette a scapito delle imposte indirette. Tutta la politica della monarchia è stata invece quella di valorizzare le imposte indirette ed io non entro in questa storia che sarebbe lunghissima.

Ora, il Ministro delle finanze, in questo periodo di ricostruzione viene con un progetto di legge che mira ad aumentare le tasse dirette. Ma noi ci domandiamo: che cosa ne è delle tasse indirette? Perchè quando voi, onorevoli colleghi, siete intervenuti in questa discussione e avete riferito le aliquote di Nazioni come l'Inghilterra e la Francia e gli stessi Stati Uniti e avete notato che le aliquote delle tasse dirette sono superiori a quelle che pagano i contribuenti italiani, vi siete dimenticati che la tassazione indiretta in quei Paesi è molto meno grave di quello che non sia in Italia. Ora, di fronte a questo disegno di legge, vi era una sola soluzione: quella di togliere alla classe operaia e lavoratrice la possibilità di contribuire all'aumento delle tasse dirette. Gli emendamenti presentati dal senatore Fortunati ed altri non sono stati approvati. Questo disegno di legge porta quindi un gravame intollerabile proprio su quelle classi povere che dovrebbero essere escluse dalla tassazione diretta, data la situazione economica del popolo italiano.

Vi è poi un altro fatto che non è stato accennato in tutta questa discussione ma che come socialista debbo prospettarvi: quando

assistevo a questo dialogo fra i due Ministri — uno reale e l'altro potenziale, il senatore Fortunati — (*commenti dal centro*) pensavo però che la scienza (tanto il collega Fortunati che il Ministro sono due ottimi insegnanti universitari) aveva posto quasi un impedimento a vedere un problema da un punto di vista più generale, che è quello che voglio affermare a nome dei compagni socialisti. Questa dichiarazione che serve anche a giustificare il voto che daremo, riportandolo alla approvazione che abbiamo dato in luglio per il passaggio alla discussione degli articoli è che questo disegno di legge, che potevamo inquadrare nella situazione generale italiana qualora insieme al Ministro vi fosse stato anche su quei banchi il collega Fortunati come rappresentante di un partito che prendeva parte all'opera di risanamento nazionale, era sì animato da uno spirito di ricostruzione, ma oggi la situazione generale è cambiata. Ad un anno di distanza dalla elaborazione di questo disegno di legge la situazione internazionale è così grave che esso, che è stato presentato come un disegno di legge tecnico, assume invece una importanza politica grandissima e io, a nome dei compagni socialisti, dichiaro che qualsiasi aumento si faccia con questa tassazione diretta per il contribuente italiano è una tassazione che anticipa la guerra. (*Commenti dal centro*). Voi uomini del Governo e della maggioranza votate un disegno di legge che ha in apparenza un carattere tecnico e che in un'altra situazione avrebbe contribuito ad eliminare l'analfatebismo e le malattie sociali che gravano sul popolo italiano: oggi, con la votazione del disegno di legge, voi darete al ministro Pacciardi una spinta a compiere una politica di guerra, una politica più avventurosa di quella attuale. (*Interruzioni e clamori al centro e a destra*).

DE GASPERIS. Questa è chimica.

GIUA. Onorevole collega, la chimica c'entra, ma c'entra nel mio laboratorio. Quando faccio delle dichiarazioni a nome del Gruppo parlamentare socialista, le faccio come socialista.

Per queste ragioni dichiaro a nome del Gruppo socialista che voteremo contro questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra*).

MANCINI. Abbasso la guerra.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi voteremo a favore del complesso di questo progetto di legge con lo stesso animo e per le stesse ragioni con cui e per cui noi nel mese di luglio abbiamo votato il passaggio agli articoli. La situazione nazionale ed internazionale di questa estate è simile a quella attuale, la quale non ne è che lo sviluppo. Noi, discutendo questo progetto di legge, siamo stati animati da un senso di ottimismo politico perchè è la prima volta, malgrado le critiche che si possono fare a quel che è avvenuto in passato, che si esamina un progetto di legge quale è quello che qui è stato presentato, e che è stato con tanta profondità e con tanta passione e con tanta dottrina discusso. Malamente dalla pubblica opinione questo progetto di legge è stato chiamato progetto di legge fiscale: il titolo esatto, che dà il suo giusto valore al progetto di legge, è quello che lo intitola: « Norme sulla perequazione tributaria ».

Così si è andati incontro a quella che è stata sempre un'aspirazione dei partiti a base popolare, cioè colpire i contribuenti in modo che le classi più abbienti abbiano un peso maggiore, come hanno responsabilità maggiori, ed alleggerire i pesi dei ceti più umili del Paese. Le imposte dirette, invano richieste per tanti anni, trovano in questo progetto di legge finalmente lo strumento di una attuazione che risponde alle necessità e ai bisogni del Paese.

Il progetto di legge difende il contribuente onesto, ma chiama tutti i contribuenti ad adempiere, al di là di possibili scivolamenti per basse demagogie, il proprio dovere verso il proprio Paese. I gettiti aumentati debbono valere a completare e rendere ancora più robusto quel sistema di provvidenze sociali che sono state annunciate nel programma del Governo e che sono state già in parte realizzate. Noi non crediamo alla doppia coscienza del Ministro, e rifiutiamo il giudizio che si dà di doppia coscienza nostra, per cui questo progetto di legge sarebbe stato astutamente preparato per ottenere maggiori stanziamenti per la guerra. Noi deprechiamo la guerra, non vogliamo la guerra, vogliamo però che il Paese possa serenamente tendere, nella sicurezza della propria vita, al proprio avvenire: questo soltanto è il pensiero del Gruppo democratico cristiano: sicurezza interna e sicurezza esterna. Chi parla di guerra la può

temere o la può, da qualche punto di vista, non dico desiderare, ma anche vederla come una specie di grande giudizio della storia per l'adempimento delle proprie ulteriori, più ampie e più lontane realizzazioni sociali. Noi no, noi ci troviamo su un terreno di lealtà, e diciamo: questo popolo italiano che dal 1945 in poi è così mirabilmente risorto a vita nuova fra le difficoltà che tutti conosciamo, sta lavorando come ha lavorato, seguendo le direttive e l'opera del Governo, per una pace duratura in giustizia sociale realizzata. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Zoli, ritengo che prima di passare alla votazione della legge, poichè vi è necessità di qualche coordinamento formale nella formulazione degli articoli, occorrerà fin da ora stabilire, se non c'è nulla in contrario da parte del Senato, che ne sia incaricata la Commissione, la quale potrà procedere a questo lavoro insieme col ministro Vannoni, i relatori di maggioranza e minoranza, e il senatore Fortunati.

(*Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito*).

MACRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo dichiaro che noi voteremo il disegno di legge, come approvammo nel luglio scorso il passaggio alla discussione degli articoli. Approviamo il concetto ispiratore del disegno e formuliamo l'augurio che questo esperimento, serio ed audace nello stesso tempo, contribuisca a quell'opera di ricostruzione morale, materiale, economica e finanziaria iniziata dalla Repubblica. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Faccio presente che la maggioranza della Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno, che verrà posto in votazione dopo la votazione del complesso della legge:

« Il Senato ritenuto che la normalizzazione dei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria non si può conseguire se non riducendo le aliquote delle imposte dirette ed indirette oggi fissate in misura eccessiva;

« considerato, d'altra parte, che una siffatta politica non può venir perseguita senza grave pregiudizio del gettito fiscale dal momento che nel nostro ordinamento una serie imponente di esenzioni oggettive e soggettive e regimi speciali concessi in deroga al sistema normale di tassazione, di cui la maggior parte senza alcuna razionale giustificazione, riducono la materia imponibile a tal punto da addossare l'onere su di un numero di contribuenti più limitato;

« invita il Governo a presentare al più presto al Parlamento un provvedimento di legge che abolisca ogni forma di avulsione di materia imponibile dalla tassazione ordinaria ed ogni regime di privilegio fiscale in deroga alle norme di diritto comune, e che dia la facoltà al Governo, sentita un'apposita Commissione parlamentare, di elencare entro un anno quelle forme di esenzione che siano consigliate da gravi, inderogabili esigenze economiche e sociali, permanenti e transitorie ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io mi permetto innanzi tutto di ringraziare i colleghi che hanno voluto così profondamente e pazientemente discutere questo disegno di legge, che hanno voluto con tanta passione e competenza collaborare con il Governo per il perfezionamento degli strumenti legislativi che devono presiedere a questo sforzo di rinnovamento del nostro costume fiscale.

Le dichiarazioni che ha fatto a conclusione il senatore Fortunati, le quali riassumono, assieme forse alla sua delusione per il fatto che alcuni punti di vista suoi e dei suoi amici non abbiano potuto essere accolti, anche la passione con la quale egli ha partecipato ai lavori per la discussione di questo disegno di legge, mi recano qualche dispiacere perchè mi pare — o mi sbaglio — che i punti sui quali non è stato possibile accogliere le proposte sue e dei suoi amici siano di così fondamentale importanza nell'economia di questo disegno di legge da portare al rigetto del disegno di legge stesso.

Se anche incompleta nel vostro pensiero, onorevole Fortunati, questa legge rappresenta

certamente un passo innanzi per il miglioramento razionale del nostro sistema della contribuzione diretta e voi stessi lo avete detto ed ammesso. Forse, se noi potessimo, in queste discussioni di carattere tecnico, che per essere di carattere tecnico attingono livelli politici più alti di quelli che non possa raggiungere la stessa vita politica di ogni giorno, se noi potessimo prescindere dalle nostre vesti e dai nostri colori, dalle lotte di ogni ora, forse anch'ella, onorevole Fortunati, avrebbe votato questo disegno di legge sottolineando quel consenso sui principi fondamentali, quella ammissione del progresso, anche se non completo, che certamente questa legge rappresenta anche nella sua valutazione.

Ma devo aggiungere che mi ha sorpreso, non la motivazione politica del senatore Giua, ma la motivazione tecnica del suo voto negativo. Egli dice: questo disegno di legge aggrava la posizione delle classi più povere; avrei capito questo disegno di legge se fosse stato accompagnato da un immediato alleggerimento della contribuzione indiretta. Ora io devo contestare l'esattezza della prima affermazione. Questo disegno di legge porta ad un alleggerimento del carico della contribuzione diretta rispetto alle categorie più umili della popolazione, porta proprio alla perequazione tributaria, così come è scritto nel titolo, anche se nella valutazione media del Senato, questa perequazione si realizzerà in termini che non possono sembrare completamente soddisfacenti a tutti coloro che siedono all'estrema sinistra. Ma un punto può essere escluso, che il disegno di legge, che porta una franchigia di 240 mila lire nelle imposte reali, che porta una franchigia di 240 mila lire per tutte le imposte personali, possa costituire un aggravio per le classi più povere. Ed anche la richiesta di affiancare questo disegno di legge con un alleggerimento dell'imposizione indiretta è una richiesta che può essere posta in sede politica, ma che, in sede tecnica è, per lo meno, prematura. Questo è un disegno di legge che darà i suoi effetti in un certo periodo di tempo, è un disegno di legge che, come ho avuto più volte occasione di sottolineare, deve essere immaginato, nella nostra fantasia di uomini che cercano di costruire per il futuro, come una pietra da inse-

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

rire nell'edificio del nostro sistema tributario, sostituendo gradatamente pietre che già in esso esistono, senza scuotere dalle fondamenta la casa di cui noi abbiamo bisogno per vivere ogni giorno. Quando questa legge darà i suoi effetti, quando la perequazione tributaria sarà realizzata, quando il maggior gettito delle imposizioni dirette sulle classi più elevate della popolazione sarà un fatto certo ed acquisito, allora si porrà il problema di utilizzare i frutti di questa legge per realizzare quel progresso della imposizione diretta al di là di quello che è già stato fatto e di quello che si sta gradatamente facendo tutte le volte che se ne presenta l'opportunità. I due provvedimenti non possono essere tra di loro disgiunti, ma è la tecnica stessa della imposizione diretta che richiede, prima della preparazione di un'altra legge, il perfezionamento degli strumenti previsti in questa legge, perchè poi, a distanza di tempo, essi diano i loro frutti in relazione ai quali si possa continuare quella politica che abbiamo già cominciato e nella quale insistiamo, di distribuzione, cioè, più esatta, più giusta del carico tributario tra le diverse categorie e le diverse classi sociali dei contribuenti.

Sono queste le considerazioni che mi permettono di illudermi, tenendo conto anche del tono così alto della discussione che si è avuta in quest'Aula, di illudermi che, al di là degli impegni politici che portano alcune frazioni di questo nostro Senato a votare contro la legge, nella sostanza, nella necessità di un progresso nella imposizione diretta, resta quella unanimità di pensieri che abbiamo avuto nel mese di luglio. Possiamo e dobbiamo discutere su l'una o l'altra soluzione di carattere tecnico, ma io mi permetto di portare con me, nel compito che riprenderò ancora domani di continuare a reggere l'Amministrazione della pubblica finanza del nostro Paese, di portare con me il conforto che voi mi avete dato discutendo con passione e profondità questa legge, il conforto che, se qualcuno non vota con me e con noi, in questo momento, questa legge, è perchè avrebbe voluto che si facesse di più di quello che in questo momento è sembrato opportuno di fare. Sarà un grande conforto per l'azione amministrativa, sarà un grande ammaestramento per il popolo italiano

che guarda anche a questa legge come ad uno degli strumenti del suo miglioramento politico, della chiarificazione dei suoi rapporti con lo Stato, come ad uno degli elementi più importanti per la costruzione di una società politica più onesta, più sincera, e per questo più sicuramente democratica. (*Vivi, prolungati applausi dal centro-destra.*)

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel suo complesso il disegno di legge sulla perequazione tributaria. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(*Vivi, prolungati applausi, molte congratulazioni al Ministro delle finanze.*)

Pongo in votazione l'ordine del giorno della Commissione già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### **Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Governo, valendosi della facoltà conferitagli dal primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, ha chiesto che il disegno di legge: « Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati » (995), d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri, già deferito all'esame e all'approvazione della 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), sia invece discusso e votato dal Senato.

#### **Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i criteri coi quali vengono stabiliti i fitti per gli stabili dei senza tetto e dell'Istituto per le case popolari, e quale dovrebbe essere la procedura da seguire dagli aventi diritto in caso questi ritenessero esorbitante il canone di affitto.

1948-50 - DXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

27 OTTOBRE 1950

All'interrogante risulta che, per quattro vanni, a Caserta, vengono richieste 9000 lire mensili mentre il canone è di lire 4000 per Genova e per Napoli.

L'interrogante chiede che vengano evitate le palesi sperequazioni fra città e città e stabiliti in forma chiara e precisa i criteri che fissano i suddetti canoni (1417).

CASO.

Al Ministro senza portafoglio, onorevole Campilli, per conoscere quale è il pensiero della Cassa del Mezzogiorno in merito agli acquedotti della provincia di Caserta (sorgenti di Roccamonfina e del Torano - Mareto in Piedimonte d'Alife) i quali, assieme alle necessità inderogabili dell'irrigazione per la piana del Medio Volturno, debbono godere di una priorità di fronte alle necessità del cosiddetto acquedotto campano, che è poi — a voler essere più sinceri — l'acquedotto napoletano.

Il sottoscritto si richiama alle interrogazioni presentate in argomento al Senato nella seduta del 20 novembre 1948, che furono discusse il 25 gennaio 1949 ed all'interrogazione presentata al Ministro dei lavori pubblici il 23 agosto 1950 (rimasta a tutto oggi senza risposta) e ad altra interrogazione che si presenta in pari data allo stesso Ministro per stimolarlo ad una risposta concreta e risolutiva.

All'onorevole ministro Campilli non sfuggirà l'importanza e l'urgenza di una risposta, non solo perchè i molti comuni della provincia di Caserta che non hanno mezzo di approvvigionarsi di acqua potabile e i 13 mila ettari del Consorzio Alifano abbiano la loro sistemazione idrica e produttiva - agricola; ma per allontanare definitivamente l'incertezza che si è diffusa fra le popolazioni rurali nei riguardi di Napoli, che appare, naturalmente senza esserlo, un po' la privilegiata della situazione non fosse altro che per la portata dell'acquedotto che consentirà ben cinque metri cubi al secondo a sua disposizione, in unione col Biferno, di fronte agli 800 litri che sono preventivati per la provincia di Caserta (1418).

CASO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che finora non gli hanno consentito di rispondere, come era suo preciso compito,

ad una mia interrogazione con la quale chiedevo l'urgenza e la risposta scritta, presentata in data 23 agosto 1950.

Essa riguardava una necessaria precisazione sugli acquedotti di Roccamonfina e del Torano nei riguardi dell'approvvigionamento di acqua potabile per i comuni della provincia di Caserta (con alla testa Piedimonte d'Alife che ha il privilegio di ospitare le sorgenti del Torano) e di Roccamonfina (che ha il privilegio di ospitare le numerose sorgenti adatte per rifornire i comuni del versante occidentale della provincia).

In detta interrogazione il sottoscritto richiama, inoltre, l'attenzione dell'onorevole Ministro sulle necessità di tener presenti i diritti della irrigazione dell'Alifano e le sorgenti di sinistra e destra Volturno in località Scafa di Castelmorrone, Piana di Caiazzo e Triflisco, che, per la loro notevole portata possono essere in condizione di alleggerire il carico del Torano e del Mareto, le cui sorgenti debbono (è bene ripeterlo) per ragioni di priorità giuridica e di convenienza economica, servire prima la provincia di Caserta e le necessità delle irrigazioni, e poi essere eventualmente utilizzate altrove (1419).

CASO.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se non ritenga opportuno, per la completa informazione e per la tranquillità del Paese, fornire notizie precise e sicure intorno alla vera portata di alcuni incidenti recentemente avvenuti nel corso delle ricerche degli idrocarburi nella pianura Padana, e per conoscere il pensiero del Governo riguardo alle cause di simili fatti, anche in relazione all'allarme ingiustificato che da alcune parti si tende a creare in proposito (1420).

Bo.

Al Ministro dell'industria e commercio, per sapere se è suo intendimento adottare con rapidità i provvedimenti necessari per assicurare la più proficua utilizzazione degli idrocarburi che esistono nel sottosuolo nazionale in quantità ingentissime; come appare dai risultati delle perforazioni in corso (1421).

BENEDETTI Tullio.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno che nelle direttive impartite recentemente per la educazione fisico-sportiva dei giovani, nelle scuole, siano altresì comprese, obbligatoriamente o facoltativamente, lezioni di scherma; sport italianissimo, ma negletto, e che altre nazioni (Francia) stanno potenziando in sommo grado, perchè esso affina nei giovani le qualità intellettive, ne rafforza il coraggio, e ne forma il carattere (1425).

SPALLINO.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se, in considerazione dell'intenso movimento di persone, che per ragioni di studio o di lavoro, si spostano giornalmente tra Brescia e Milano, non ritenga giunto il momento di istituire tra le due stazioni delle Ferrovie dello Stato di queste città, una coppia di automotrici, con le quali venga reso rapido e quindi più rispondente alle attuali esigenze del pubblico, il collegamento tra Brescia e Milano (1426).

BUIZZA.

**Sull'ordine dei lavori.**

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Onorevole Presidente, volevo pregarla di rimettere all'ordine del giorno,

nel posto che converrà, il progetto di legge di iniziativa della senatrice Merlin: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica », per questo motivo: a Roma si inaugura il giorno 28 il Congresso abolizionista internazionale con la partecipazione di uomini di ogni parte politica, di studiosi del problema di tutte le parti del mondo. Farebbe una ottima impressione se, di fronte a qualche voce maligna che va sussurrando che abbiamo voluto insabbiare quel progetto di legge, noi potessimo dimostrare che l'abbiamo rimesso all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza terrà conto del desiderio espresso dal senatore Cingolani.

Domani seduta pubblica alle ore 9,30 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione del disegno di legge:

BITOSI ed altri. — Concessione di una pensione straordinaria alla signora Iva Fanfoni, vedova del senatore Giuseppe Rossi, reversibile al figlio minore della stessa, Giuseppe Rossi fu Giuseppe (955-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20 e 5).

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti